

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 505<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1961

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

#### INDICE

##### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO:

Presentazione di relazione . . . . . Pag. 23375

##### DISEGNI DI LEGGE:

« Scioglimento del Movimento sociale italiano in applicazione della norma contenuta nel primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (1125) *d'iniziativa del senatore Parri* (Seguito della discussione e reiezione):

BARBARESCHI . . . . . 23399  
BERGAMASCO . . . . . 23403

CESCHI . . . . . Pag. 23403  
CHABOD . . . . . 23396  
DARDANELLI . . . . . 23406  
FIORENTINO . . . . . 23391  
FRANZA . . . . . 23392  
MOLE' . . . . . 23400  
PARRI . . . . . 23401  
SACCHETTI . . . . . 23397  
SCELBA, *Ministro dell'interno* . . . . . 23385  
ZOTTA, *relatore* . . . . . 23375

Votazione per appello nominale . . . . . 23406

##### INTERROGAZIONI:

Annunzio . . . . . 23407



## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**PRESIDENTE** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri

**CARELLI**, Segretario, dà lettura del processo verbale

**PRESIDENTE** Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato

### Annunzio di presentazione di relazione

**PRESIDENTE**. Comunico che, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il senatore Azara ha presentato la relazione sulla seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

contro il senatore Moltisanti (*Doc.* 51).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e la relativa domanda di autorizzazione a procedere in giudizio sarà iscritta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute

**Seguito della discussione e reiezione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Parri: « Scioglimento del Movimento sociale italiano in applicazione della norma contenuta nel primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (1125)**

**PRESIDENTE** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Parri: « Scioglimento del Movimento sociale italiano in applicazione della norma contenuta nel primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**ZOTTA**, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, debbo, in linea preliminare, dichiarare — per quei colleghi che sostengono che la posizione della maggioranza della Commissione sia quella di chi si abbarbichi ad espedienti procedurali — che in Commissione non fu sollevata l'eccezione pregiudiziale di incostituzionalità della proposta Parri, tendente allo scioglimento del Movimento sociale italiano. E di proposito. L'eccezione pregiudiziale avrebbe visto questo importante dibattito esaurirsi, a norma di Regolamento, con l'intervento di due oratori a favore e di due oratori contro e con una votazione per alzata e seduta. La Commissione dunque decise, su proposta di chi ha l'onore di parlarvi in questo momento, di non sollevare l'eccezione pregiudiziale, ma di discutere ampiamente la questione.

Il problema ha infatti una importanza di grande rilievo d'ordine particolare e di ordine generale. Di ordine particolare, poichè il Parlamento è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di esistenza e sulla domanda di scioglimento di un Partito che svolge la sua attività politica da 14 anni, ha esponenti al Parlamento e nelle Amministrazioni locali, eletti con suffragio popolare: sono un milione e ottocentomila voti; d'ordine generale, poichè la deliberazione odierna del Parlamento, sia di accoglimento che di reiezione — mi si scusi se adopererò un linguaggio forense per l'occasione, ma qui si vuole fare un processo e allora bisogna stare alle regole anche nella nomenclatura — della domanda di scioglimento di un partito è destinata a segnare una giurisprudenza parlamentare, la quale potrebbe, se non scrupolosamente ponderata, portare, in un senso o nell'altro, a pericolose deviazioni per il domani.

Si tratta di collaudare i principii stessi della democrazia.

Qual'è la posizione della maggioranza della Commissione? È stata efficacemente sintetizzata in questa frase dal collega Romano **NOI non difendiamo un partito, noi difendiamo la Costituzione, noi difendiamo la democrazia**

La disposizione XII vieta « la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista ». La norma ha un carattere dispositivo e quindi di immediata attuazione.

Il procedimento di attuazione si concreta in una operazione di accertamento. Si tratta cioè di vedere, come, quando e dove vi sia una riorganizzazione del partito fascista

Qual è l'organo preposto a tale compito, al compito cioè di accertare tale fatto? Secondo il nostro ordinamento giuridico, il giudice ordinario. Si tratta infatti di applicare due norme costituzionali che concernono diritti di libertà, diritti soggettivi perfetti, e, come tali, devoluti alla cognizione del magistrato ordinario

Le due norme costituzionali sono

l'articolo 49, che riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale;

la disposizione XII, che pone il divieto della riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista

Si tratta, dunque, di stabilire dove nel caso concreto finisce il diritto di associazione (articoli 41 e 49) e dove comincia il divieto di organizzazione (disposizione XII): indagini e compiti propri del magistrato ordinario

La lite infatti consiste in questa avversa posizione delle due parti:

da un lato si sostiene che il Movimento sociale italiano sia una reincarnazione del disciolto partito fascista e se ne invoca dal giudice lo scioglimento in base alla disposizione XII,

dall'altro si afferma che la richiesta non è fondata e che quindi il Movimento sociale italiano abbia diritto a svolgere la sua attività, come tutti gli altri partiti, in base all'articolo 49 della Costituzione.

Su questa lite chi deve giudicare?

Ecco il punto della nostra indagine

Voi dite: il Parlamento. Avete iniziato i vostri interventi, dichiarando che questa legge è un processo contro il partito fascista e quindi contro il Movimento sociale italiano. La discussione di questa legge deve terminare con una assoluzione o con una condanna.

È nozione elementare che il giudice prima di accedere all'esame di merito della lite debba esaminare se egli è competente a decidere. Se egli riconosce la sua incompetenza, *nulla aperiatio oris* nel merito della lite. Perchè il Parlamento possa « terminare il suo giudizio con una assoluzione o una condanna » bisogna che prima riconosca la sua competenza a decidere

Incomincio col rispondere all'onorevole Terracini, il quale ha detto che non a proposito io avrei invocato gli articoli 102 e 103 della Costituzione. In verità, l'articolo 102 stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata dal magistrato ordinario, l'articolo 103, che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Il diritto di libertà è un diritto soggettivo perfetto, e non rientra nelle particolari materie devolute al Consiglio di Stato; quindi la lite che sorge intorno all'affermazione o alla negazione (l'onorevole Terracini dice: non negazione, inesistenza, allora, dirò: di fronte all'assunta inesistenza) di un tal diritto, secondo la nostra Costituzione, è devoluta alla cognizione della Magistratura ordinaria, poichè la funzione giurisdizionale è esercitata dal magistrato ordinario, come la funzione legislativa (articolo 70) dal Parlamento.

Sono questi i due pilastri (articoli 70 e 102) sui quali si innalza l'edificio della Costituzione repubblicana. Alle Camere spetta dunque la funzione di emanare leggi, cioè norme aventi un aspetto generale ed astratto, al giudice quella di applicarle al caso individuale e concreto.

Ma l'onorevole Terracini sostiene che nella Costituzione non c'è alcuna « riserva » a favore della giurisdizione. Il potere legislativo potrebbe intervenire, quando che sia. Sta in fatto — egli dice — che quando il Costituente richiede solo l'intervento del giudice ordinario, lo dice espressamente, come nel caso della libertà personale, domicilio, di stampa nel caso in esame non vi è questa menzione, non può dunque parlarsi di riserva del potere giurisdizionale. Qui chiedo la vostra attenzione, giacchè, su questo punto della riserva « costituzionale » si è parlato dalla parte avversa con vigore, e anche da questa parte con una — a mio avviso — incomprensibile compiacenza. Ebbene, è errato parlare di riserva. Bisogna più correttamente parlare di funzioni e di poteri. La funzione giurisdizionale è esercitata dal magistrato. Questo è il principio su cui si basa il nostro diritto pubblico. Ciò significa che essa non può essere attribuita nè al potere legislativo, nè al potere esecutivo. Il principio è inteso con tanto vigore che sono, nella nostra Costituzione, soppresse le giurisdizioni speciali. Gli articoli relativi alle varie libertà che, secondo il senatore Terracini, contengono una riserva a favore della giurisdizione, offrono proprio la migliore prova dell'infondatezza della sua tesi.

Infatti tali articoli mentre affermano che la libertà personale è inviolabile (articolo 13), il domicilio è inviolabile (articolo 14), la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure (articolo 21), soggiungono che qualsiasi restrizione della libertà personale, della inviolabilità di domicilio, della libertà di stampa non può essere ammessa se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria. È chiaro. La Costituzione considera l'ampia gamma dei diritti di libertà nella loro massima estensione. Ma se una restrizione è imposta dalla necessità della convivenza sociale e dal rispetto della libertà altrui, essa non può essere ammessa se non nei soli casi e modi indicati dalla legge e con atto motivato dell'autorità giudiziaria: appunto perchè spetta all'autorità giudiziaria — e solo a questa — il compito di pronunciarsi in tema di diritti soggettivi perfetti, in virtù del principio fondamentale

fissato nell'articolo 102 che consacra nel nostro diritto pubblico il concetto democratico della separazione dei poteri.

« L'autorité judiciaire » dice la Costituzione francese all'articolo 66 (per brevità non mi indugio nè nella lettura nè nel commento, avendo già promesso al Presidente di essere breve in questo mio intervento) « gardienne de la liberté individuelle ». Guardate quanto è efficace questa apposizione: l'autorità giudiziaria guardiana, custode della libertà individuale. E la Costituzione della Repubblica federale germanica, che è stata invocata anche con un certo interessamento in favore della tesi avversa, dice all'articolo 21: « I partiti collaborano alla formazione politica della volontà del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve corrispondere ai principi democratici. I partiti che, per i loro fini o per il comportamento dei loro aderenti, mirino a intaccare o a distruggere il libero ordinamento democratico oppure a minacciare l'esistenza della Repubblica federale germanica sono anticostituzionali ». E sulla questione dell'anticostituzionalità chi decide? Un organo giudiziario, la Corte costituzionale federale.

E l'articolo 92 dice: « Il potere giurisdizionale è affidato ai giudici. Esso viene esercitato mediante la Corte costituzionale federale, la Corte suprema federale, i Tribunali federali previsti dalla presente legge e i Tribunali dei länder ».

Onorevoli colleghi, in ogni ordinamento giuridico costituzionale civile la funzione del giudicare è attribuita al magistrato ordinario.

L'onorevole Terracini dice che il concetto della divisione dei poteri aveva significato quando si impose come evoluzione storica di fronte alla società feudale; oggi c'è una commistione e un passaggio dall'uno all'altro potere che ci consentono dunque di portare questa legge, che ha un sapore giurisdizionale, dinanzi all'organo legislativo.

Non vogliamo per avventura tornare all'unificazione dei poteri, che ieri caratterizzava la società feudale, oggi i regimi autoritari, ieri, oggi e sempre costituisce espressione di tirannia del potere centrale? No, l'afferma-

zione dell'onorevole Terracini è inesatta ed estremamente pericolosa.

Il principio della separazione dei poteri resta intatto, così come fu visto dalla intuizione di Montesquieu. Esso forma la base su cui si erige la società moderna. Quella espressione, dunque, inesatta per la nostra Costituzione democratica, è pericolosa per l'interpretazione che se ne vorrebbe dare.

È vero che esistono dei casi di fungibilità di funzione tra l'uno e l'altro potere. Talvolta cioè il potere legislativo può compiere atti che sono di natura giurisdizionale, ad esempio quando nega l'autorizzazione a procedere contro membri del Parlamento o quando nomina commissioni d'inchiesta: o atti che sono di natura amministrativa, come quando approva i bilanci e il rendiconto consuntivo. E del pari il potere esecutivo può compiere atti che sono propri del potere legislativo, quando emana decreti legge o decreti legislativi. Ma tali casi hanno una propria ragione politica, sono tassativamente previsti dalla Costituzione e non autorizzano a pensare che il principio della separazione dei poteri sia ormai superato, sicchè le Camere possano compiere opera di magistrato, il magistrato opera di legislatore, il governo opera di legislatore e di magistrato. L'approvazione del bilancio, in sostanza, non è forse il compito primario del Parlamento, che deve la sua origine storica al controllo delle pubbliche spese? L'istituto comune a tutte le costituzioni moderne, dell'autorizzazione a procedere contro i membri del Parlamento suppone che la valutazione politica, essenziale ai fini dell'accoglimento o meno della richiesta, non possa essere compiuta adeguatamente dal tribunale, appunto perchè questo deve essere tenuto lontano dalla mischia delle passioni politiche. E così potremmo ancora spiegare perchè la dichiarazione di guerra, questo atto straordinario che impegna tutta la vita della Nazione, esige l'assenso delle Camere, perchè in casi straordinari di necessità ed urgenza o per espressa delega delle Camere è riconosciuta una condizionata funzione legislativa al Governo. Del tutto fantasiosa mi sembra poi la teoria, esposta ancora dall'onorevole Terracini per cui il giudice nell'inter-

pretare la legge compie in definitiva opera legislativa. Siamo ben lontani dal *praetor romano* e dal *jus honorarium*!

Nella stessa attività della Commissione di inchiesta, nella quale si vuol riscontrare una funzione giurisdizionale del potere legislativo, si noti anzitutto che non è richiesta la legge (ciascuna Camera — dice l'articolo 82 della Costituzione — può disporre inchieste su materie di pubblico interesse), come per altro non è per legge che si nega l'autorizzazione a procedere contro membri del Parlamento — altro caso di intervento delle Camere nel campo giurisdizionale — mentre con la proposta in esame si chiede che con legge si emetta una sentenza. Inoltre l'articolo 82 esplicitamente richiama i poteri dell'autorità giudiziaria: « La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ».

Si è parlato della riforma agraria e della Sila. Si sa che questi decreti legislativi, aventi contenuto amministrativo, furono dichiarati legittimi dalla Corte costituzionale perchè trovavano il loro riferimento in norme precise della Costituzione, e cioè nell'articolo 44, come peraltro nell'articolo 43 trova possibilità di cittadinanza la legge di esproprio di imprese industriali.

Ciò ancora una volta dimostra che il nostro diritto costituzionale poggia sul principio della separazione dei poteri e che intanto un travalicamento di funzioni da un potere all'altro è legittimo in quanto esso è espressamente contemplato dalla Costituzione. I casi sono quelli citati e non permettono estensioni od analogie. La Corte costituzionale li ha riconosciuti legittimi solo in quanto vi siano esplicite norme nella Costituzione. La proposta odierna con la quale si vogliono attribuire funzioni giurisdizionali alle Camere è illegittima, poichè urta contro il principio della separazione dei poteri e non trova appoggio in alcuna delle norme eccezionali previste dalla Costituzione. Si deve concludere dunque che le Camere faranno le leggi, il giudice farà le sentenze.

E veniamo ora alla legge n. 645 del 1952. Qual'è la genesi, la portata e il valore di questa legge?

La XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione vieta « la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista »

« Sotto qualsiasi forma », è detto. Il divieto si estende ai casi in cui, sotto struttura e denominazioni ingannevoli, si riorganizza il partito fascista.

Per impedire tale evento insidioso la legge 20 giugno 1952 n. 645 ha indicato le caratteristiche atte a far considerare una associazione o movimento come reincarnazione del partito fascista.

La legge indubbiamente avrebbe già assolto al suo compito di rendere operativo il precetto costituzionale se si fosse arrestata all'articolo 1, ove sono elencati i casi in cui è da ravvisare la riorganizzazione del partito fascista. Sta infatti che l'analoga disposizione della Costituzione tedesca non ha avuto bisogno di leggi particolari. Essa ha carattere dispositivo ed è pertanto il giudice che deve attuarla.

Comunque la legge n. 645 è andata oltre, e nell'articolo 3 ha contemplato due fattispecie di scioglimento: la prima è normale e, direi, rigorosamente aderente ai principi costituzionali di separazione dei poteri. L'autorità giudiziaria — dice l'articolo 3 — è l'organo competente per l'accertamento degli elementi che danno luogo al caso di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

La seconda fattispecie è, direi, meno ortodossa ai fini della separazione dei poteri e in coscienza non mi sentirei di giurare sulla legittimità costituzionale di tale norma. Il Governo, nei casi di necessità e di urgenza, accertata la sussistenza degli elementi previsti nell'articolo 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto legge, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

Nel primo caso l'accertamento è compiuto dal magistrato, nel secondo caso è compiuto dal Governo, e in questo secondo caso l'accertamento è duplice poichè esso deve stabilire due circostanze: la sussistenza degli elementi di cui all'articolo 1 e la sussistenza della necessità e della urgenza.

Come si spiega questa procedura eccezionale di intervento governativo a mezzo del decreto legge? Stamane il senatore Gava ha invocato il principio *salus reipublicae suprema lex*. Il Parlamento ha ritenuto che si tratti di diritti che contraddistinguono l'esistenza di una Costituzione democratica. Se vi sono ragioni di necessità e di urgenza e il Governo, nella sua responsabile valutazione, reputa che sia pregiudizievole alle istituzioni democratiche indugiare sull'attesa dell'esito di un regolare procedimento giudiziario, senz'altro emette provvedimento di scioglimento avente forza di legge.

Si tratta in questo secondo caso di un procedimento eccezionale che trova la sua spiegazione soltanto nella considerazione della necessità e della urgenza e che, tuttavia — a mio sommo avviso — costituisce una forzatura al sistema del nostro diritto costituzionale, il quale vuole che la legge sia emanata dal Parlamento e la sentenza, qualunque essa sia, di accertamento o di condanna, dal giudice.

Che cosa ha fatto il magistrato? Sono decorsi nove anni dal 1952: gli organi di giustizia non hanno emesso alcuna sentenza di accertamento degli elementi indicati nell'articolo 1 nei riguardi del Movimento sociale italiano.

Può ora (ecco la domanda) il Parlamento sostituirsi al giudice ed emettere una legge che ha il valore di sentenza? L'articolo 104, comma 1 della Costituzione, dichiara che la Magistratura costituisce un organo autonomo e indipendente da ogni potere. L'autonomia e l'indipendenza della funzione giurisdizionale richiedono come necessaria condizione per la loro effettività che non siano emanate leggi, che si concretino in una interferenza del potere legislativo nell'ambito proprio del potere giudiziario. Il senatore Lusso ha avuto anche qualche parola di esitazione sulla integrità della Magistratura, che io respingo come chi ha l'onore e l'orgoglio di militare in un organo che, mi consenta l'onorevole Lusso, costituisce per la obbiettività e nobiltà del suo compito e della sua azione la spina dorsale del nostro Paese. Anche se, per avventura, qualche pronunciato non riesca gradito alla parzialità

o alla partigianeria di un tesi, bisogna accettarlo e stare alle regole del giuoco

Si è detto: come potrà funzionare la Magistratura in questo caso (questa dichiarazione mi è parsa enorme! Il senatore Terracini potrà leggere nello stenografico quello che egli ha detto) se per mettersi in moto ha bisogno degli agenti di polizia giudiziaria? È evidente — si dice — che questa legge non poteva mai essere operante. No, questo è eccessivo: l'azione penale pubblica è messa in moto dagli organi di polizia giudiziaria, ma anche dalla denuncia che può essere presentata da qualunque cittadino. Avete voi presentato una denuncia? Perchè al posto di questo disegno di legge non avete presentato una denuncia, con tutti gli allegati che la coronano, al Procuratore della Repubblica? Come potete parlare di inerzia e di passività della giustizia quando voi che avevate il dovere di farlo, se siete convinti delle vostre affermazioni, non vi siete, da cittadini, rivolti al magistrato? (*Commenti dalla sinistra*).

Questa mattina ho sentito dall'onorevole Sansone (e avrei avuto piacere che ora fosse stato qui, non perchè ascoltasse quello che sto per rispondere alla sua tesi, ma perchè egli mi desse dei lumi e mi mettesse in grado di comprenderla) che la legge è inoperante per errore dal punto di vista tecnico, e l'errore consisterebbe nel fatto che nell'articolo primo sono stabiliti gli elementi che obiettivamente danno luogo allo scioglimento del partito, nell'articolo 2 è perseguito colui che riorganizza il partito, nell'articolo 3 è stabilito che, una volta accertata la riorganizzazione, si procede allo scioglimento. Egli conclude che vi è l'impossibilità, da parte della Magistratura, di operare e addivenire all'accertamento della riorganizzazione del partito fascista. Ma come fila questo ragionamento? Dov'è l'errore? Dov'è la intrinseca impossibilità da parte della Magistratura di procedere all'accertamento? L'articolo 2 contempla varie ipotesi. Nel primo comma si persegue il riorganizzatore, nel secondo comma il dirigente, nel terzo comma gli aderenti. Per perseguire ciascuno di questi è necessario che il magistrato dica: questa è riorganizzazione del partito fascista

Una volta compiuto questo accertamento sorge il presupposto per lo scioglimento ai termini del successivo articolo 3. Io domando a voi perchè non denunciate al Procuratore della Repubblica gli attuali dirigenti del Movimento sociale e gli stessi aderenti, dal momento che ivi voi riscontrate una riorganizzazione del partito fascista?

Comportamento del Governo. Che cosa ha fatto fino ad ora il Governo? Il Governo non si è avvalso del potere di scioglimento e di confisca nella forma del decreto-legge, cio non si è avvalso di quel potere che è stabilito nel secondo comma dell'articolo 3. È chiaro che esso non ha ravvisato i casi straordinari di necessità e di urgenza. Qui è la domanda: può ora il legislatore sostituirsi al Governo nell'emanazione di un provvedimento che la legge attribuisce alla competenza del Potere esecutivo? Il legislatore — e questo io comprenderei — può sopprimere questa competenza del Potere esecutivo ma non la può avocare a sè. Il legislatore emana la legge che ha un valore generale ed astratto, non emette un provvedimento amministrativo che ha un valore individuale e concreto. Come non è possibile una legge-sentenza così non è concepibile una legge-provvedimento. Non si può, ad esempio, nominare un funzionario, sciogliere un consiglio comunale per legge, anzichè per atto amministrativo. Vero che il Parlamento è sovrano. Ma non è vero che quello che può fare nei casi generali può anche ripetere nel caso particolare. Vi sarebbe eccesso di potere legislativo. Nel caso generale il Parlamento non tiene presente la figura dell'individuo ma guarda la generalità del comportamento e traduce un concetto etico e un'espressione giuridica in una norma legislativa; nel secondo caso no, perchè è guidato da amore o da odio. E non si fanno così le leggi. I romani chiamavano privilegi questi atteggiamenti. Privilegio anche etimologicamente significa, *lex in privos lata*. cioè: legge emanata contro i privati, contro gli individui.

L'onorevole Gianquinto, che ama le sottigliezze, ha addotto un argomento che può anche impressionare a prima vista. Il decreto-legge — egli dice — ai sensi dell'ulti-

mo comma dell'articolo 77 della Costituzione perde efficacia sin dall'inizio se non è convertito in legge. Dovendo, dunque, le Camere pronunciarsi con legge, a seguito del decreto-legge che adotta il provvedimento di scioglimento, non può disconoscersi alle Camere stesse l'esercizio a priori di un potere che è concesso a posteriori e quindi è costituzionalmente corretto che, su iniziativa di un membro del Parlamento, le Camere provvedano con legge su di una materia, in ordine alla quale hanno già competenza in sede di conversione di decreto-legge. Se l'iniziativa della legge è attribuita al Governo in base al 2° comma dell'articolo 3 della legge n. 64, essa, in virtù dell'articolo 77 della Costituzione, appartiene del pari a ciascun membro delle Camere.

Ma debbo deluderla, onorevole Gianquinto, perchè la legge n. 645 configura come normale — e non poteva essere diversamente — l'attuazione della disposizione XII della Costituzione a mezzo degli organi di giustizia. È la sentenza che accerta la sussistenza degli elementi indicati dall'articolo 1. Il legislatore pone la norma, il magistrato la applica. La norma è stata posta dalla Costituzione ed è stata circostanziata nell'articolo 1 della legge n. 645, che si è indugiato ad esaminare i vari casi che integrano, concretizzano una delle varie forme di ricostituzione del partito fascista. Ora è il magistrato che deve giudicare se sussistono gli elementi per poter applicare la legge.

Solo in via eccezionale e quando ricorrano — si noti — casi straordinari e vi sia la necessità e l'urgenza, il Governo può prendere una iniziativa.

Se mancano questi elementi indubbiamente, anche accettando la vostra tesi, io dirò, né il Governo, né il Parlamento potrebbe agire. Con quale fondamento — ecco la domanda che io le faccio, onorevole Gianquinto — oggi il legislatore si arroga il diritto di sostituirsi al giudice — quella della magistratura è la strada maestra — e di invocare a sua giustificazione la necessità e l'urgenza quando il fatto che dà origine alla questione, qualunque sia la sua valutazione in merito sulla quale io non voglio entrare nel corso di questa discussione, quando il

fatto — dicevo — che dà origine alla questione dura da 14 anni, e dal 1952 ad oggi sono decorsi 9 anni, spazio di tempo estremamente lungo per consentire al giudice di pronunciarsi?

TERRACINI. Quanto più una malattia è lunga, tanto più è grave e tanto più bisogna intervenire.

ZOTTA, *relatore*. Perchè non siete intervenuti prima? Avevate un obbligo secondo il Codice di procedura penale. Non è vero quello che lei ha affermato che la Magistratura si metta in moto solo per opera degli organi di polizia giudiziaria. Basta la denuncia di un cittadino, e un cittadino ossequiente, che ha profondi sentimenti civici, ha il dovere di fare questa denuncia all'Autorità giudiziaria.

Se ritenete che siano fondate le vostre accuse, perchè non vi siete indirizzati al Procuratore della Repubblica?

TERRACINI. Accetto il rimprovero, ma lo estendo anche al Ministro.

SANSONE, *relatore di minoranza*. Il rimprovero va fatto al Governo!

PRESIDENTE. Senatore Zotta, prosegua.

ZOTTA, *relatore*. Perchè al Governo, se non vi sono la necessità e l'urgenza, presupposti insuperabili per l'esercizio da parte del medesimo del potere di emanare il decreto-legge? È evidente che il Parlamento, intervenendo, non al Governo intende sostituirsi, ma al giudice ordinario; e, sull'assunto dell'inerzia di questi, emettere una sentenza con legge. Cosa inaudita, in regime democratico!

Occorre inoltre mettere in rilievo che la circostanza della necessità e dell'urgenza... (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Rispondo proprio a lei, onorevole Gianquinto, non interrompa adesso. Poi lei mi farà una interruzione globale.

P R E S I D E N T E . No, no, non mi solleciti le interruzioni! (*ilarità*).

Z O T T A , *relatore*. Il Governo, stabilisce il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, adotta, sotto la sua responsabilità (è profondo, questo inciso: « sotto la sua responsabilità »; vedremo dopo come si concateni questa responsabilità nell'*iter*, nella spirale della vita democratica e parlamentare), provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi straordinari di necessità e di urgenza. La valutazione di quest'atto è di competenza del Potere esecutivo, e dell'uso di questo potere il Governo è responsabile. Ecco, ho risposto a lei, onorevole Gianquinto. Dunque, colpa vostra, ancora una volta, perchè, se fosse fondata la vostra affermazione, dell'uso di questo potere il Governo avrebbe potuto essere chiamato a rispondere dinnanzi al Parlamento, attraverso tutte le forme che la Costituzione predispone per il controllo parlamentare dell'attività governativa: dall'interrogazione all'interpellanza, alla mozione, alla fiducia.

T E R R A C I N I . Il nostro illustre Presidente sa quante interrogazioni e interpellanze giacciono in attesa dei comodi del Governo!

C A L E F F I . E specialmente quelle 11 volte al Ministro dell'interno.

Z O T T A , *relatore*. Ma voi osservate ancora: questa legge vige da 9 anni, e non è stata applicata mai; ciò significa che, o vi è il rifiuto da parte dei pubblici poteri di applicarla, o la legge è inadeguata.

Per completare il piano delle ipotesi (perchè qui siamo innanzi ad un processo, ha detto l'onorevole Terracini) e senza affatto aver l'aria di entrare nel merito degli addebiti, potrei anche aggiungere una terza ipotesi: che cioè non sussistano gli elementi per la sua applicabilità. (*Commenti dalla sinistra*). Voi affermate il contrario, in ordine a questa terza ipotesi? E allora, riconoscete che il difetto sta nella vostra inerzia, giacchè la legge indica le vie per la sua esecuzione! (*Commenti dalla sinistra*).

B A N F I . Questa è buona! La colpa è nostra!

P R E S I D E N T E . Continui, senatore Zotta.

S A N S O N E , *relatore di minoranza*. La colpa è sempre di Garibaldi!

Z O T T A , *relatore*. Io cerco di ragionare, onorevole Sansone, cerchi di fare anche lei lo stesso e poi dica di chi è la colpa. Ecco, lei dice: occorre una legge nuova. Io vengo incontro a tutte le argomentazioni che voi avete presentato. Voi dite precisamente (riporto le vostre parole): « Malgrado tutto — e grazie del complimento a nome della maggioranza e del Governo di cui la maggioranza è sostenitrice — è difficile concludere che i più alti poteri dello Stato si rifiutino di applicare le leggi. Segno è che si deve pensare alla inadeguatezza della legge ». Abbiamo o no — prorompeva stamane il senatore Sansone — noi il diritto di modificare, e magari di sopprimere, una legge esistente? L'esistenza di una legge sulla materia non può costituire di per sé preclusione alla presentazione e all'approvazione di un'altra legge. Perfettamente d'accordo. Ma in che si traduce questa vostra proposta di legge? Si traduce nel chiedere che il Parlamento dichiari sciolto il Movimento sociale italiano.

Contro questa specifica richiesta c'è da opporre in primo luogo che bisogna modificare anzitutto un principio fondamentale che viene prima della Costituzione stessa, il principio cioè che il giudice è al di sopra e al di fuori delle parti. Io penso che, dovunque siano rudimenti di tribunali e di giustizia, questo concetto imperi e non abbia bisogno di essere codificato.

T E R R A C I N I . Però fino alla Costituzione era il contrario in Italia.

Z O T T A , *relatore*. Una ragione di più per ritenere che a questo mal costume non si debba ritornare oggi, dopo la Costituzione. Il senatore Dardanelli, rivolgendosi al senatore Parri, ha detto: ella, onorevo-

le Parri, è parte, non può essere giudice. (Commenti dalla sinistra)

Secondo punto: occorre una legge costituzionale, perchè bisogna modificare la struttura stessa della nostra Costituzione e sopprimere e mettere sotto i piedi l'articolo 102 che attribuisce la funzione giurisdizionale, in tema di diritti di libertà, al magistrato. Ma un tale principio, sia pure con tutti i crismi della riforma costituzionale, non può mai essere introdotto in un ordinamento costituzionale democratico.

L'onorevole Tupini ebbe a dire e a ripetere in questa sede: *hodie mihi, cras tibi*. Si ha un bel dire che la disposizione concerne solo il Partito fascista. Io domando: quanti partiti potrebbero essere sciolti con tale procedimento di maggioranza sotto l'accusa di essere una reviviscenza del Partito fascista?

TERRACINI. Non una reviviscenza, ma una riorganizzazione; non alteri il testo della Costituzione.

ZOTTA, *relatore*. Ma, onorevoli colleghi, andiamo alla sostanza. Vi è un'altra domanda da fare, ancora più conferente: quanto partiti potrebbero essere sciolti nella stessa maniera sotto l'accusa di non rispettare il metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione?

TERRACINI. Nessuno, perchè la Costituzione non lo permette. Siete voi che adesso tentate di inserirlo!

ZOTTA, *relatore*. E questo il vostro errore: nel credere che il Parlamento possa trasformarsi in tribunale e deliberare lo scioglimento di un partito, soltanto se si tratta della riorganizzazione del Partito fascista, poichè — voi dite — è solo il Partito fascista che è vietato dalla Costituzione. No! La Costituzione vieta anche i partiti antidemocratici, la Costituzione vieta anche i partiti che siano contrari agli interessi della Nazione. L'articolo 49 della Costituzione, infatti, dispone: « Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concor-

rere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ». Ora, domani potrebbe essere contestato il rispetto di queste due condizioni nei confronti di un qualsiasi partito: il vostro, ad esempio. Chi sarà il giudice? Se noi oggi ammettiamo il principio che le Camere possono trasformarsi in tribunali nei confronti del Movimento sociale italiano per dare applicazione alla disposizione XII della Costituzione, nessuno potrà impedire domani che le Camere possano emettere sentenza di scioglimento di un altro partito, che a loro giudizio non si adegui alle disposizioni dell'articolo 49 della Costituzione. Il Parlamento, onorevoli colleghi, — a voi, che dite che questa è una questione politica e non una questione giuridica, io rispondo che è una questione costituzionale, e quindi di rispetto della democrazia — il Parlamento è l'organo meno adatto per giudicare, perchè si tratta di consentire ai partiti che ne formano la maggioranza l'emissione di un giudizio sui diritti fondamentali del cittadino, sulla libertà del cittadino. Occorrerebbe quanto meno la possibilità di un controllo da parte di un organo indipendente rivolto ad accertare non solo la corrispondenza della decisione adottata alle norme costituzionali — compito che oggi è della Corte costituzionale — ma anche la correlazione e la fondatezza e l'obiettività delle prove raccolte, dei motivi che giustificano la decisione stessa, perchè non avvenga che questa sia dettata soltanto dall'interesse delle parti che hanno giudicato.

Stamane l'onorevole Gava ha presentato un ordine del giorno in cui si invita ad esaminare l'opportunità di un disegno di legge che conferisca il giudizio alla Corte costituzionale.

SANSONE, *relatore di minoranza*. Con quale procedura? Come si accederà alla Corte?

ZOTTA, *relatore*. In Germania, guardate...

SANSONE, *relatore di minoranza*. Ah, in Germania! (Commenti dalla sinistra).

Z O T T A , *relatore*. Voi non dovete e non potete uscire da un binario: il giudizio spetta solo e sempre all'organo giurisdizionale. Non volete il magistrato ordinario, perchè ritenete che si tratti di problemi politici? Ebbene si deferisca il compito alla Corte costituzionale, la quale costituisce anch'essa — e siamo sui binari non solo della Costituzione, ma del viver civile dei popoli — un organo giurisdizionale

*Voci dalla sinistra*. E come?

J A N N U Z Z I . Se si fa la legge, si stabilisce come; mi pare semplice!

S A N S O N E , *relatore di minoranza*. Va bene, si farà la legge

Z O T T A , *relatore*. Conosciamo la strada. Abbiamo già fatto anche l'altra legge di attuazione delle norme costituzionali riguardanti la Corte costituzionale. Questa è la vera democrazia. Stamattina vi è stato uno scambio di domande e risposte tra i senatori Dardanelli e Terracini su di un punto: che cos'è la democrazia? Questa è una domanda che noi dovremo ripetere per tanto, tanto tempo ancora, finchè non si giunga a chiarire e sgombrare la mente da preoccupazioni ideologiche che falsano l'impostazione morale e giuridica del concetto di democrazia. Ecco la risposta del senatore Dardanelli: dare all'individuo la possibilità di dire: « io non approvo ciò che voi dite, ma lotterò fino allo stremo delle mie forze affinché voi conserviate il diritto di dire ciò che io non approvo ». Questa è la democrazia! (*Commenti dalla sinistra*).

J O D I C E . È roba vecchia questa!

J A N N U Z Z I . Ma deve essere sempre nuova

Z O T T A , *relatore*. Le dirò, senatore Jodice, che proprio perchè è roba vecchia, proprio perchè non è roba improvvisata, conserva tutta la sua saggezza che si traduce poi in queste parole di preoccupazione e di timore da parte nostra: che per av-

ventura a ciò non si risponda da parte vostra con un'altra formula, e cioè: « noi reclamiamo da voi, in nome dei vostri principi, la libertà che noi vi rifiuteremo in nome dei nostri ». Questa è la nostra preoccupazione, onorevoli colleghi, perchè la Costituzione si basa essenzialmente su due concetti: libertà e verità. Non basta la libertà se non c'è la verità. La libertà deve essere strumento e fine e non strumento soltanto, perchè non si giunga al punto da temere un rovesciamento della libertà stessa.

Noi siamo perciò contrari — ed ho finito, onorevole Presidente — ad ogni tentativo diretto a sovvertire le nostre istituzioni democratiche e a preparare l'avvento al totalitarismo di qualunque specie (*Approvazioni dal centro*).

B A N F I . Si cancella così un articolo della Costituzione? Questa è la vostra difesa della Costituzione?

Z O T T A , *relatore*. Qual è la caratteristica di un regime totalitario? L'esperienza a noi familiare e l'esperienza di altri Paesi ci insegnano che la caratteristica di un regime totalitario è quella di sciogliere i partiti avversi.

J O D I C E . Parliamo di noi

J A N N U Z Z I . Quel discorso volete evitarlo!

P R E S I D E N T E . Senatore Jodice, non interrompa! Prosegua, senatore Zotta.

Z O T T A , *relatore*. Badi, senatore Jodice, che, se la Costituzione ci mette in guardia contro il pericolo della riorganizzazione del partito fascista, non vi è dubbio che uno dei motivi di questa avversione sta appunto nel pericolo di un partito che, per la sua essenza totalitaria ed antidemocratica, sciolga gli altri Partiti.

Concludo, onorevoli colleghi, ponendo queste domande: dov'è più la libertà, la democrazia se con un disegno di legge e a colpi di maggioranza si sopprime il diritto di vita dei partiti minori?

Una volta legittimato un tale procedimento, non ripeteremmo le gesta proprie di quel partito fascista di cui non vogliamo più la rinascita?

Chi potrebbe garantirci contro il partito che, ottenuta la maggioranza, volesse per questa via sbarazzarsi di tutti gli avversari?

A voi, onorevoli colleghi, la risposta.

Grazie, onorevole Presidente. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,15*).

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

**S C E L B A ,** *Ministro dell'interno.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il senatore Terracini, nel suo intervento, con dogmatismo fideista che non ammette replica, ha dichiarato: « Tutti coloro che parleranno o voteranno in maniera tale da escludere lo scioglimento del partito fascista ricostituito, costoro si schiereranno con questo partito, saranno gli alleati di questo partito, saranno i misconoscitori e i violatori della Costituzione democratica della nostra Repubblica ».

Se le cose stessero in questi termini, si dovrebbe concludere che la maggioranza del Parlamento, e quindi del Paese, sarebbe divenuta fascista e che solo i comunisti, con l'appendice dei socialisti, sarebbero, oggi, i soli democratici in Italia!

L'affermazione del senatore Terracini dimostra che se i comunisti rinnegano Stalin non rinunciano ai metodi della propaganda staliniana, in forza dei quali, per anni, ci hanno potuto opporre, anche qui, in Parlamento, la più mostruosa dittatura totalitaria che la storia ricordi, la dittatura comunista di Stalin, come modello di democrazia. Il che in parole povere significa che il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Io non posso che respingere, con sdegno, a nome della maggioranza parlamentare e

del popolo italiano che, nella sua stragrande maggioranza, fascista non è, tale incauta affermazione e denunciare metodi di propaganda che non sarebbero indegni del fascismo.

Premesso questo, dichiaro subito che qui non si tratta di assoivere o di condannare il fascismo. La condanna del fascismo è stata pronunciata da tempo ed essa, almeno per i democratici, è irrevocabile. La condanna investe l'ideologia, il sistema politico, fondato sulla dittatura totalitaria del partito unico, e l'esperienza storica; e si estende a tutte le dittature passate e presenti. Per noi, che si tratti di dittatura borghese o proletaria, di totalitarismo fascista, nazista o comunista, non conta: la nostra condanna non soffre eccezioni. In ciò riteniamo di distinguerci radicalmente dai comunisti. Il problema che ci sta innanzi non è la condanna del fascismo che, ripeto, è fuori discussione, ma l'attuazione della XII disposizione della Costituzione.

Il senatore Parri, ravvisando nel Movimento sociale italiano la ricostituzione del disciolto partito fascista, e vista inoperante, nei suoi confronti, la legge 20 giugno 1952, n. 645 — chiamata comunemente, dal nome del proponente, legge Scelba — ha presentato un disegno di legge perchè il Parlamento, in attuazione della citata disposizione costituzionale, deliberi lo scioglimento del Movimento sociale italiano. Di questo discutiamo e di questo solo dobbiamo decidere.

A nome dell'intero Governo, dichiaro di essere contrario al disegno di legge del senatore Parri. Il relatore, senatore Zotta, e altri oratori intervenuti nella discussione hanno addotto varie ragioni di ordine giuridico e politico, che militano a favore del rigetto del progetto di legge.

Senza ripetere tali ragioni o esprimere giudizi sulla loro validità (non tutte possono essere condivise), mi limiterò a sottolineare i motivi fondamentali per i quali, a mio avviso, la proposta del senatore Parri non può essere accolta.

Il primo e fondamentale motivo è il seguente: il Parlamento nazionale, con la legge 20 giugno 1952, n. 645, che ha per titolo:

« Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione », affidando alla Magistratura ordinaria l'accertamento dell'avvenuta ricostituzione del disciolto partito fascista, fece una scelta. Le possibilità di scelta erano tre: affidare l'accertamento alla Magistratura ordinaria, all'Esecutivo o al Parlamento. Il Parlamento scelse la Magistratura ordinaria, lasciando al Governo il potere di intervento con decreto-legge nei casi « straordinari di necessità e di urgenza ». Ora, il Governo ritiene che la scelta fatta dalla legge del 1952 debba essere mantenuta ferma, perchè ritiene che non siano venute meno le ragioni che la giustificano, e che la denunciata mancata applicazione della legge non possa essere corretta togliendo all'Autorità giudiziaria la competenza a decidere, ma, se mai, modificando la legge per renderla più efficace ed operante, se tale non è ritenuta. E se proposte, in questo senso, verranno fatte, il Governo non mancherà di esaminarle con l'attenzione che la materia merita. In questo quadro della mia adesione all'ordine del giorno presentato dal senatore Gava e da altri senatori.

Le ragioni per le quali si giunse ad affidare alla Magistratura ordinaria l'accertamento della ricostituzione del partito fascista furono illustrate in occasione del dibattito svoltosi sul disegno di legge governativo, che poi doveva diventare la legge 20 giugno 1952. Le stesse ragioni sono state riproposte durante il presente dibattito. Io richiamerò quella da me invocata nel discorso al Senato del 25 gennaio 1952, illustrativo di quel disegno di legge: mi richiamai allora all'interpretazione autentica della XII disposizione transitoria e finale fatta dalla Costituente con la legge 3 dicembre 1947, n. 1546, contenente: « Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico ».

La legge del 1947 dispone: articolo 1: « Chiunque promuova la ricostituzione del disciolto partito fascista è punito con la reclusione da 2 a 20 anni »; articolo 10: « Nei casi previsti dall'articolo 1, con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento del-

l'organizzazione »; articolo 11: « La presente legge cesserà di avere vigore non appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952 ».

Richiamo l'attenzione del Senato su quest'ultimo articolo, sul quale mi soffermerò tra poco. La legge del 1947 fu presentata da un Governo di cui facevano parte i rappresentanti dei sei partiti aderenti al Comitato di liberazione nazionale e che annoverava, tra i suoi membri, fra gli altri, l'onorevole Togliatti e l'onorevole Nenni.

La legge fu approvata dall'Assemblea costituente quando già la Costituzione era stata approvata per intero ed era nota la XII disposizione. La legge in questione può perciò essere considerata, legittimamente, come un'interpretazione autentica della XII disposizione, fatta da parte dello stesso organo sovrano — l'Assemblea Costituente — che l'aveva approvata.

Ora, l'Assemblea costituente, con la legge del 1947, non solo volle affidare alla Magistratura ordinaria l'accertamento del reato di ricostituzione del disciolto partito fascista e persino la misura dello scioglimento, ma affermò altresì il carattere temporaneo della disciplina speciale che veniva data alla materia, stabilendo espressamente, all'articolo 11, che essa sarebbe rimasta in vigore in attesa che venissero rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale; espresse cioè la volontà che la persecuzione del reato di ricostituzione del partito fascista dovesse essere riportata sotto le norme comuni del Codice penale contro le associazioni vietate.

Ma — circostanza ancora più importante — la Costituente stabilì pure che la legge speciale sarebbe decaduta automaticamente qualora, entro il 31 dicembre 1952, non si fosse proceduto alla revisione del Codice penale. Ora, è bensì vero che la legge 3 dicembre 1947 non aveva carattere costituzionale e quindi poteva essere modificata con legge ordinaria, così come lo fu parzialmente con la legge 20 giugno 1952, ma è altresì vero che nessuno può negare alla legge del 1947 e ai principi informativi che l'ispirarono il valore che discende da una

interpretazione autentica della XII disposizione fatta dalla Costituente.

L'esigenza di ricondurre alla legislazione penale comune la persecuzione del reato di ricostituzione del partito fascista appare tanto più significativa, quando si pensi che essa veniva affermata allorchè più vivi erano i ricordi della dittatura fascista e gli spiriti più portati perciò alla maggiore severità.

La legge del 3 dicembre 1947 ha peraltro anch'essa un suo antecedente nel decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 195 (promulgato il giorno dopo la liberazione di tutto il territorio nazionale dalla dominazione nazista e da quella del Governo di Salò), decreto che porta la firma di tutti i Ministri rappresentanti dei partiti aderenti al Comitato di liberazione nazionale, comunisti e socialisti compresi.

Ebbene, anche il decreto luogotenenziale citato affidava al giudice ordinario la cognizione del delitto di ricostituzione del partito fascista, stabilendo, all'articolo 7, che per il delitto in questione si sarebbe proceduto con istruzione sommaria e, quando possibile, con giudizio per direttissima. Nè al Governo del 1945 nè al Governo del 1947, che presentò il disegno di legge che divenne poi la legge 3 dicembre 1947, nè all'Assemblea costituente passò per la mente che si potesse affidare al Parlamento lo scioglimento di un partito, considerato come ricostituzione del disciolto partito fascista.

La spiegazione della scelta fatta da quei governi e dalla Costituente, di attribuire al magistrato ordinario la competenza, si trova nel fatto che la ricostituzione del disciolto partito fascista veniva considerata come delitto; e, come delitto, il suo accertamento non poteva essere affidato al Parlamento, senza violare uno dei cardini fondamentali del regime democratico: la divisione dei poteri.

Questo non significa però che si debba negare, in modo assoluto, la competenza del Parlamento a sciogliere un partito, ma soltanto che, nel caso specifico, per attribuire la competenza al Parlamento, occorre modificare la scelta della legge del 1952, con gli antecedenti univoci delle leggi del 1945 e del

1947; occorre, cioè a dire, fare prima una legge con la quale si stabilisca che lo scioglimento del partito fascista ricostituito può essere deliberato con atto del Parlamento, o, se si vuole, anche con un atto del Potere esecutivo. Ma, vigente la legge del 1952, il Parlamento non può, sostituendosi al magistrato, pronunciare lo scioglimento del Movimento sociale italiano. Nell'ipotesi che si ritenesse di fare una legge per attribuire al Parlamento o al Potere esecutivo la facoltà di scioglimento, si potrebbe discutere dell'opportunità di una legge del genere, ma essa non sarebbe contraria alla Costituzione, specie nei confronti del partito fascista, di cui espressamente è sancita l'incostituzionalità, per cui promotori e aderenti non potrebbero invocare a proprio favore il diritto di associazione e gli altri diritti politici previsti dalla Costituzione per tutti i partiti.

Il significato della XII disposizione transitoria sta proprio in questo: che il divieto di esistenza di un partito fascista ha carattere costituzionale, nel senso che non si potrebbe ammettere la sua esistenza legale senza una modifica della Costituzione, mentre per altre associazioni la contrarietà al regime democratico dovrebbe accertarsi caso per caso.

Alla conclusione dell'incompetenza del Parlamento a decidere lo scioglimento del Movimento sociale italiano si arriverebbe anche se il Senato, unanimemente, fosse convinto che il Movimento sociale italiano costituisca ricostituzione del disciolto partito fascista. E per questa stessa ragione non serve richiamare, come è avvenuto, i fatti da me riferiti o i giudizi espressi nei confronti del Movimento sociale italiano nei discorsi pronunciati in occasione della discussione della legge del 20 giugno 1952. Ma se mai è da osservarsi che, pur in presenza della denuncia di quei fatti, il Parlamento ritenne di dover affidare ancora una volta al magistrato l'accertamento dell'avvenuta ricostituzione del partito fascista.

E con ciò, onorevoli senatori, il mio discorso potrebbe finire, perchè, ripeto, qui non si discute se il Movimento sociale italiano rappresenti la ricostituzione del partito fascista, ma si tratta di decidere se il

Parlamento abbia o no il potere di procedere esso direttamente allo scioglimento del Movimento sociale italiano sostituendosi al giudice previsto dalla legge in vigore. Per cui, una volta dimostrato — e a me pare irrefutabilmente, ma concedo che le opinioni giuridiche sono sempre discutibili — che il Parlamento non ha questo potere, il discorso è finito e ogni altra considerazione d'ordine politico non potrebbe modificare la situazione.

Qualche oratore ha ricordato l'articolo 3 della legge del 1952, che consente al Governo di procedere allo scioglimento nei casi straordinari di necessità e di urgenza, e ha chiesto perchè il Governo non si sia valso di tale potere. La risposta ovvia è questa: il Governo ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per giustificare l'esercizio del suo potere.

Il senatore Sansone nel suo intervento ha citato una serie di episodi riguardanti l'attività del Movimento sociale italiano, e mi ha domandato se io ritengo che il fascismo costituisca oggi un pericolo per la democrazia italiana. Al senatore Sansone io non posso che dare la stessa risposta che già gli diedi in maggio in occasione della discussione sui fatti di Modena.

Il senatore Sansone ha scoperto il fascismo nel Movimento sociale italiano soltanto oggi?

Il Movimento sociale italiano non è nato oggi; esisteva prima della legge del 1952 ed esisteva nel 1958, prima quindi del governo Tambroni. Orbene, nell'ottobre del 1958, per la prima volta, il Movimento sociale italiano, ritenuto dall'estrema sinistra come ricostituzione del partito fascista, assurge a posizioni di governo, nel Governo regionale siciliano, e con i voti congiunti del Partito comunista e del Partito socialista italiano (*Approvazioni dal centro Interruzioni dalla sinistra*)

G R A N A T A . Lei sa bene che questo è falso!

S C E L B A , *Ministro dell'interno* Ciò avveniva per la prima volta ed avveniva con i vostri voti.

E del fatto fu anche data una giustificazione pubblica.

Richiesto infatti il Segretario regionale del Partito comunista di Sicilia — l'onorevole Macaluso — di spiegare il contraddittorio comportamento del suo Partito, che da un canto denunciava il Movimento sociale italiano come ricostituzione del partito fascista e dall'altro gli dava i voti per portarlo al Governo, egli così rispondeva (cito da « L'Unità » del 1° novembre 1958): « Qualcuno ci ha chiesto come mai nel Governo siano presenti anche due deputati eletti nella lista del Movimento sociale italiano. Rispondiamo che, nel momento in cui questi deputati si schierano per la difesa del Parlamento e della democrazia e non trovano — essi — delle contraddizioni con le loro ideologie e con le loro posizioni politiche, non possiamo essere noi a lamentarcene » (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*).

G R A N A T A . Poi si sono dimessi e sono stati sconfessati dalla Direzione centrale del Partito. Lei queste cose le sa, onorevole Ministro!

M O L T I S A N T I . Non è vero! A prescindere dalla posizione dell'onorevole Occhipinti, i due assessori eletti anche con i voti del Partito comunista italiano e del Partito socialista italiano erano e sono regolarmente iscritti al Partito. Anzi l'onorevole Grammatico era Capogruppo del Movimento sociale italiano all'Assemblea regionale. Ci sono già atti parlamentari che potete consultare!

G R A N A T A . Il Partito inviò in Sicilia un suo rappresentante per richiamarli all'ordine.

P R E S I D E N T E . Senatore Granata, la smetta di interrompere! Lasci proseguire l'onorevole Ministro!

S C E L B A , *Ministro dell'interno*. E proseguiva l'onorevole Macaluso: « Gli atti di prepotenza, di chiara marca fascista, in questa occasione venivano dalla Democrazia Cristiana che voleva distruggere le libertà parlamentari.. quindi respingere que-

ste posizioni della Democrazia Cristiana (che sarebbe stata in questo caso il vero fascismo) è di per sè un fatto democratico, e se altri sono disposti ad agire in questo senso noi non possiamo che prenderne atto con soddisfazione». (*Interruzioni dalla sinistra*).

Analoga domanda veniva rivolta all'onorevole Togliatti circa un anno dopo, e questi, parlando a Palermo il 31 maggio 1959, così spiegava la condotta del suo Partito, che aveva portato al Governo della Sicilia il Movimento sociale italiano, il Partito che veniva denunciato come ricostituzione del partito fascista: « Ci si obietta che abbiamo accettato la collaborazione di uomini della destra. La situazione era tale che era inevitabile farlo, se si voleva rompere il monopolio della Democrazia Cristiana ». Allora, per rompere il monopolio della Democrazia Cristiana va bene anche il fascismo! E proseguiva l'onorevole Togliatti: « Ma se questa collaborazione con uomini della destra si è verificata, ciò significa che anche in quei partiti vi sono delle masse le quali sentono i problemi dell'autonomia e della rinascita non diversamente da noi »

E poichè si era alla vigilia delle elezioni, l'onorevole Togliatti rivolgeva anche un appello « a tutti coloro, anche non delle nostre file, che sentono come noi le questioni dell'autonomia, di una politica economica autonoma, della rottura delle discriminazioni, della rottura del monopolio della Democrazia Cristiana »: « a tutti coloro che si mantengono su questo terreno diciamo che nel Partito comunista italiano troveranno tutta la necessaria comprensione e capacità di lavoro » (*Ilarità al centro*). Onorevoli senatori, noi apprezziamo la comprensione del Partito comunista italiano, ma perchè allora voler discriminare il Movimento sociale italiano?

Ma la collusione col Movimento sociale italiano non si ferma al 1958; continua nel 1959. Ed infatti nel 1959 il Partito comunista siciliano, ripetendo quello che aveva già fatto nel 1958, faceva convergere i propri voti sui candidati del Movimento sociale italiano, dando così vita ad un altro Governo regionale con il Movimento sociale italiano. E nel 1960, dopo la caduta del governo Tam-

broni, ancora una volta l'onorevole Milazzo veniva eletto Presidente della Regione coi voti congiunti del Partito comunista italiano e del Movimento sociale italiano.

Nel mio citato discorso al Senato del 25 maggio scorso, ricordavo all'onorevole Sansone che anche nell'anno 1961, dopo ch'era stata presentata la legge Parri al Senato, a Foggia i consiglieri comunali socialisti e comunisti, in virtù di un preciso accordo stipulato col Movimento sociale italiano, riversavano i loro voti sui consiglieri missini e questi su quelli comunisti e socialisti per dare scacco matto alla Democrazia Cristiana. (*Interruzioni dalla sinistra*)

M A S C I A L E Ora c'è il commissario.

S C E L B A , *Ministro dell'interno*. Il commissario l'abbiamo messo per eliminare... (*Interruzioni dalla sinistra. Proteste dal centro*).

G R A M E G N A Siete alleati dei fascisti. (*Proteste dal centro*)

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, vi invito a far silenzio. Continui, onorevole Ministro

S C E L B A , *Ministro dell'interno*. Allora, perchè meravigliarsi se la Magistratura non applica la legge contro il Movimento sociale italiano? Non è la prima volta, onorevoli senatori, che le leggi penali non trovano applicazione per il modificarsi dei sentimenti etico-politici che le dettarono o perchè, ad un certo momento, tali leggi appaiono in contrasto con il senso generale di eguaglianza giuridica. Anche le leggi hanno bisogno di essere sorrette dalla coscienza morale dei popoli. È stato detto e ripetuto che la XII disposizione fu dettata come misura di sicurezza della democrazia contro i pericoli di un ritorno della dittatura fascista, di un nuovo regime totalitario

Condividendo questa opinione, non possiamo negare, però, che oggi la democrazia, in Italia, non è minacciata soltanto dal fascismo, ma anche da altri movimenti politici ben più consistenti del Movimento sociale

italiano, anzi la pericolosità di quest'ultimo è in rapporto all'esistenza di altre forze nemiche della democrazia. Ora, se la democrazia deve difendersi contro i pericoli del riprodursi di un regime totalitario, di marca fascista, con leggi particolari, la stessa esigenza si pone nei confronti di tutti i movimenti che possono attentare al regime parlamentare: il criterio morale che giustifica la difesa è unico.

Onorevoli senatori, ritengo di non andare lontano dal vero se affermo che molti degli oratori, i quali hanno qui sostenuto la esigenza di procedere allo scioglimento del Movimento sociale italiano per salvaguardare la democrazia, non sarebbero disposti ad approvare misure analoghe nei confronti di altri movimenti che minacciano egualmente la democrazia italiana. (*Commenti dalla sinistra*) Ve ne dò subito la prova

L'onorevole De Gasperi aveva tentato di correggere le debolezze della democrazia italiana contro i suoi nemici presentando una legge, che egli chiamò « polivalente », una legge che aveva appunto per scopo di dare una disciplina unitaria alla materia delle associazioni antidemocratiche. Ma contro tale progetto di legge insorsero il Partito comunista e il Partito socialista italiano, e sono convinto che, se oggi il Governo riproponesse una legge del genere, troverebbe ugualmente schierati in battaglia contro di essa i due partiti.

**B E R T O L I** Speriamo anche altri partiti e anche una parte della Democrazia Cristiana.

**S C E L B A**, *Ministro dell'interno*. È proprio la carenza dell'attuazione di quella che era la volontà dell'Assemblea costituente, di riportare cioè sotto la legge comune anche la ricostituzione del disciolto Partito fascista, di dare una disciplina unitaria e colpire egualmente tutti i movimenti antidemocratici, che può fornire al M.S.I. un alibi morale e indurlo persino a erigersi ad accusatore dei partiti democratici per la mancata difesa della democrazia contro i suoi maggiori nemici.

All'onorevole Sansone non dirò che la democrazia italiana sia al sicuro, ma dirò che, per rafforzarla, occorre anzitutto operare nelle coscienze dei cittadini prima che negli istituti; e, per operare nelle coscienze, occorre essere giusti e coerenti e non parziali e contraddittori. Non si può esaltare, come si è fatto per anni, la dittatura sovietica o accettarne perfino i premi e scandalizzarsi per l'attenuarsi della sensibilità generale contro i pericoli che minacciano la democrazia su altri fronti. Il consolidamento della democrazia in Italia dipende in primo luogo da una presa di posizione di tutti coloro che credono nei valori della democrazia: posizione chiara, inequivocabile, di condanna di tutti i movimenti che si ispirano alla ideologia totalitaria e di lotta coerente, aperta e franca, col metodo della libertà (sì, lo riaffermiamo, col metodo della libertà, nonostante le difficoltà che questo metodo frappone allo sviluppo democratico), di lotta aperta e franca nei confronti di tutti quei partiti dei quali sappiamo che, se giungessero al potere, distruggerebbero le libertà democratiche. Nessuna indulgenza, nè in nome della storia, nè in nome dei diritti della rivoluzione, come si è cercato di fare (anche Mussolini invocava i diritti della rivoluzione per sopprimere le libertà dei cittadini e mandarli in prigione), nè in nome della convenienza o dell'utilità politica. Non si può utilizzare il Movimento sociale italiano quando fa comodo per distruggere, ad esempio, il preteso monopolio della Democrazia Cristiana e denunciarlo poi nelle piazze come movimento fascista, quando non fa più comodo.

**S A N S O N E**, *relatore di minoranza*. Vogliamo sapere se i fatti che ho citato sono veri o non sono veri

**S C E L B A**, *Ministro dell'interno*. È un discorso politico d'ordine generale, onorevole Sansone.

La disciplina particolare contro il risorgere di un partito fascista ha trovato resistenza e non da oggi e non solo da parte di spiriti reazionari o conservatori, ma anche da parte di uomini illuminati e di antifascisti di sicura fede. Ricorderò il discorso che un

grande vegliardo, un grande antifascista, il senatore a vita Gaetano De Sanctis, pronunzio proprio in occasione della discussione della legge 20 giugno 1952. Egli disse allora: « Io credo che l'ideale di libertà, fortemente, intransigentemente professato impedisca di accogliere questa legge. Io ritengo che la difesa della libertà debba essere fatta per mezzo della libertà, ritengo che le menzogne degli avversari della democrazia, sotto qualsiasi etichetta vadano, debbano essere combattute per mezzo della verità. Io ho ascoltato con vero interesse tanto il discorso dell'onorevole Casparotto, quanto quello dell'onorevole Scalba. Essi hanno portato fatti notevolissimi, hanno affermato la verità sopra la menzogna. Bisogna credere alla forza e all'efficacia della verità, bisogna credere alla forza, all'efficacia, alla bellezza della libertà. Io non credo debba difendersi mai con armi che possano essere considerate contrarie all'ideale stesso della libertà. E io mi auguro che il Senato vorrà dimostrare questa fiducia assoluta nella libertà, nel suo valore, nella sua bellezza, nella sua fecondità, che è veramente l'arma con la quale la libertà deve essere difesa, e mi auguro quindi che il Senato respinga il disegno di legge ».

Il Senato diede torto al Senatore De Sanctis, ma nessuno l'avrebbe potuto accusare, per questo, di essere un fascista o un alleato del fascismo, così come si è tentato di fare dal senatore Terracini, contro coloro che si sono schierati contro l'approvazione del progetto Parri.

Si trattava di considerazioni di carattere morale rispettabili, le stesse per le quali anche una legge contro il Partito comunista troverebbe la resistenza di settori democratici, prima che la resistenza degli interessati.

Ho richiamato quelle considerazioni per sottolineare il valore educativo della costante e generale affermazione della libertà e perchè sono convinto che, solo attraverso una generale affermazione della libertà, la democrazia italiana potrà trovare il suo consolidamento. *(Vivi applausi dal centro Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE Sospendo la seduta

*(La seduta sospesa alle ore 18,55, e ripresa alle ore 19,05)*

PRESIDENTE Dovremo ora passare alla votazione dell'ordine del giorno dei senatori Gava ed altri, che propone il non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge

Sono iscritti a parlare, per dichiarazione di voto, nove senatori. Ricordo che, secondo gli accordi intervenuti, tali dichiarazioni non potranno superare il limite di dieci minuti. Raccomando pertanto agli oratori di attenersi a questo impegno.

È iscritto a parlare, per dichiarazione di voto, il senatore Fiorentino. Ne ha facoltà

FIORENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi del Partito democratico italiano non siamo contrari al principio che, per salvaguardare il progresso e la libertà della Nazione, si possa, anzi, si debba ricorrere, occorrendo, ai grandi mezzi, e tra questi anche allo scioglimento di un Partito che si dimostri per natura totalitario e, per l'azione che svolge, pericoloso alla collettività.

Noi però non ravvisiamo nel Movimento sociale italiano tali caratteristiche.

Si è detto che esso è l'erede e il continuatore del fascismo; si è dimenticato che tutti i cicli storici sono eredi di quelli precedenti, e quindi tutta l'Italia d'oggi è, in un certo senso, l'erede anche del suo recente passato, e cioè del fascismo. Non è vero affatto invece che chi succede debba continuare o continui l'opera del predecessore senza emularne i pregi o senza emendarsi dai difetti. A nostro avviso, ed a parere espresso da qualche milione di elettori, il Movimento sociale italiano non è il continuatore di quel « fascismo » tra virgolette, deterioro e totalitario.

BERTOLI. C'è una sola forma di fascismo, non c'è quello tra virgolette! Di fascismo ce n'è stato uno solo in Italia!

FIORENTINO. Ce n'è anche uno tra virgolette, ed è quello che intendete voi, deterioro e totalitario, la cui riorganizzazione

ne ha inteso colpire, a sangue caldo e passioni ancora accese, la XII disposizione della Costituzione.

Il M.S.I. è oggi un partito che ha caratteristiche affatto proprie: un partito dichiaratamente democratico, che come tale ha agito durante i tredici anni nei quali ha collaborato nelle amministrazioni pubbliche e nel Parlamento, con effetti assai spesso molto utili.

La documentazione che accompagna la relazione di coloro che vorrebbero veder disciolto il M.S.I. non è affatto convincente, ed invero la Magistratura, alla quale è demandato, dalle disposizioni attuali, il giudizio su questa materia, non ha mai ritenuto di dover pronunciare una condanna. Se bastasse lo stralcio di alcuni articoli di giornale per far testo, ben altri partiti, che pure si proclamano democratici, dovrebbero comparire alla sbarra! Se fosse sufficiente l'azione irresponsabile di qualche individuo o gruppetto per incriminare tutta una parte politica, temo che ben poco si salverebbe dell'intero Parlamento italiano. In quanto alla lista di ex fascisti facenti parte del Movimento sociale italiano, si potrebbe facilmente contrapporre ad essa quella degli ex littori ed ex gerarchi che oggi appartengono alle formazioni accettate nell'ineffabile area democratica, o addirittura di estrema sinistra.

Si è detto che, appunto perchè la Magistratura non ha agito, occorre una legge; ma questa impostazione, mentre suona gratuita offesa alla Giustizia, consentirebbe a qualsiasi maggioranza parlamentare di sbarazzarsi definitivamente della opposizione, sciogliendola. Noi quindi, da un punto di vista giuridico, concordiamo con l'idea che la Corte costituzionale sia l'organo più adatto a controllare che qualsiasi partito si mantenga nei limiti della costituzionalità, e da un punto di vista politico siamo convinti che il Movimento sociale italiano, che gode di un notevole consenso democratico di cui bisogna tener conto, non solo non sia pericoloso, ma svolga una funzione naturale ed utile nel bilancio politico italiano. Anche se fosse provato — ciò che però non è affatto — che esso debba considerarsi un estremi-

simo di destra, esso servirebbe a costituire il contrappeso necessario all'equilibrio politico per l'esistenza organizzata e davvero pericolosa di un estremismo di sinistra.

Ecco perchè noi voteremo contro il disegno di legge dell'onorevole Parri. (*Applausi dalla destra. Commenti dalla sinistra*)

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare, per dichiarazione di voto, il senatore Franza. Ne ha facoltà.

**F R A N Z A .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi giudichiamo positivo l'ordine del giorno Gava, derivato da una discussione che ha assunto risonanza speciale soprattutto per le preziosissime indicazioni di contenuto costituzionale prospettate sull'argomento all'ordine del giorno da tutti i settori politici.

Il documento che illustra l'ordine del giorno, se si prescinde dai riferimenti ad un passato ormai non più recente e dalle impostazioni naturalmente polemiche che ne ispirano le premesse, per le finalità che enuncia, può essere, con qualche riserva, pienamente condiviso.

Tenuto presente tale documento, riteniamo di poter prendere atto di una conclusione che non era lontana dalle nostre oneste speranze e che si pone nell'alveo della impostazione centrale che la nostra parte politica ha dato al problema

Si afferma nel documento Gava: la XII norma costituzionale, che vieta ogni pratica di fascismo, è da ritenere norma dispositiva; tale norma perciò va inquadrata nel sistema costituzionale e più propriamente in quei principi che regolano l'attività dei singoli e delle associazioni

E ancora: il sistema costituzionale importa per tutti i Partiti una azione contenuta nei limiti posti dall'osservanza del metodo democratico, con specifiche limitazioni per quei gruppi che organizzino formazioni paramilitari e che perseguano finalità proprie del disciolto partito fascista.

E ancora: il giudizio sul contenuto e sulla azione esterna dei Partiti è sottratto al Parlamento

Infine: sul piano delle valutazioni, proprio in riferimento alla legge in esame, non si è in grado di poter compiere un accertamento positivo ai fini della configurazione di un partito fascista nel Movimento sociale italiano.

La nostra parte politica prevedeva di non poter conseguire un risultato che andasse oltre questi modesti limiti. Ora sentiamo però che è nostro dovere, prima di uscire da questa discussione, consegnare agli atti parlamentari una dichiarazione che vuole costituire un fermo punto di orientamento per le valutazioni che potranno venire nel prossimo futuro circa la natura e il contenuto del nostro Gruppo politico.

Il senatore Gava non ha dato una risposta al quesito che egli stesso ha enunciato nel suo discorso. Il Movimento sociale italiano è la ricostituzione del partito fascista? Io posi ieri, in un'interruzione, un quesito di identico contenuto: se il Movimento sociale italiano è la ricostituzione del partito fascista, il partito fascista è stato quello che è oggi il Movimento sociale italiano? Come ho detto, il senatore Gava non ha potuto rispondere, ma ciò che hanno scritto nella relazione di minoranza i senatori Secchia e Sansone è ancora più indicativo.

Nel mio intervento, ormai lontano, del 1952 sulla legge Scelba, accennai tra l'altro alla questione dell'interpretazione del principio posto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica. Mi sforzai di dimostrare allora che il fatto della riorganizzazione del disciolto partito fascista viene in considerazione sia quando ci si trovi in presenza di un impegno di volontà dell'associazione, sia quando ci si trovi in presenza di fatti di tale imponenza, nella loro estrinsecazione, da denunciare la realtà obiettiva della riorganizzazione. Nel primo caso, per effetto della volontà espressa e dichiarata dell'associazione, non dovrebbero sussistere dubbi sulla riorganizzazione del partito fascista, anche se soltanto programmata, anche se non confortata da fatti concreti di attività politica diretta al fine. Nel secondo caso però, i fatti delle manifestazioni esterne, le quali possono provenire e dagli organi del Partito e da sin-

goli iscritti, non dovrebbero lasciare dubbi sull'univocità dell'indirizzo politico in modo da conclamare la realtà inconfutabile della riorganizzazione.

La mia impostazione di allora assume oggi particolare rilievo ed è per questo che dovrò brevemente svilupparne il contenuto.

Allorquando nella relazione di minoranza, a pagina 12, si afferma che « il Movimento sociale italiano non può essere giudicato da ciò che dice di essere nei suoi statuti e nelle mozioni dei suoi Congressi, ma deve essere giudicato sulla base dei fatti e dell'azione che effettivamente svolge », si viene a riconoscere esplicitamente che mancano del tutto seri elementi di giudizio per far ritenere che la volontà dichiarata degli associati del Movimento sociale italiano provi la esistenza della violazione del divieto posto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Come vede, senatore Gava, su questo punto fondamentale anche il giudizio dei relatori di minoranza è per noi positivo, anzi si presenta difforme dal suo nella parte in cui ella manifesta alcune perplessità, specie in relazione alla tesi sostenuta dall'onorevole Almirante in un opuscolo che venne diramato — e mi preme precisarlo — per conto di una corrente di partito, quella che egli ispirava prima del Congresso di Milano.

Se quella tesi fosse anche tesi del Partito — e non lo è certamente nella sua integrità — vorrei dire che le finalità e le concezioni politiche dei partiti sono destinate ad evolversi e a rinnovarsi sotto l'impulso dei tempi e dell'evoluzione sociale nonché della maturazione del pensiero politico, e proprio per questo costituiscono il tessuto connettivo del sistema democratico. Affermo che la stessa Costituzione italiana vuole, esige, favorisce, questa evoluzione allorquando ad esempio predispone nell'articolo 138 la procedura per la revisione di ogni principio costituzionale, con la sola eccezione di quello relativo alla struttura repubblicana dello Stato. La forza e la vitalità del regime democratico è riposta in questa linfa vivificante che non esclude possibilità di evoluzioni, non dico di improvvisa trasformazione, e questa possibilità è antidoto salu-

tare contro ogni violenza demolitrice. Ma, onorevole Gava, la sua osservazione relativa ai fatti esteriori i quali caratterizzerebbero il M.S.I. per il suo animo violento, non può restare senza risposta, col che andrò ad accennare implicitamente al concetto espresso innanzi relativamente alla correlazione fra fatti esteriori e volontà collegiale del M.S.I.

Nel sistema costituzionale i partiti acquistano rilievo allorché si trovino nella condizione di poter concorrere ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione a determinare la politica nazionale. Una tale condizione si riscontra nei partiti i quali si siano attribuita, nelle normali competizioni elettorali, una rappresentanza parlamentare. Il Movimento sociale italiano è fra questi partiti. Il risultato ottenuto proviene dalla organizzazione che il partito si è data conforme alla caratterizzazione imposta dallo statuto, dai congressi, dalle deliberazioni degli organi direttivi.

Il M.S.I. dunque è nella condizione di partecipare alla gestione dello Stato e lo ha fatto al punto di vedersi attribuire tanta capacità da essere chiamato, nel sistema democratico, a partecipare di fatto a maggioranze parlamentari in sostegno di alcuni Governi ed a maggioranze concordate di Governi regionali, comunali e provinciali.

Una siffatta partecipazione si articola in fatti ed azioni di rilievo politico-costituzionale e perciò i fatti più evidenziabili delle manifestazioni del M.S.I. rivelano una capacità politica di inserimento e concludono una così accentuata posizione democratica del partito da far escludere in modo definitivo ogni pericolo nel senso della pratica della forza e della violenza.

Anzi, sul piano dei fatti e delle azioni, giudicando cioè il M.S.I. in base all'azione politico-costituzionale spiegata, bisogna riconoscere che il partito ha assunto una posizione più avanzata di quella che imperativamente la Costituzione richiede ai partiti politici per concorrere alla formazione della politica nazionale. Ne consegue che, ai fini dell'indagine sul contenuto sostanziale e sulla natura del M.S.I., poichè la organizzazione e la caratterizzazione di questo partito si concretano in azioni di inserimento nella gestio-

ne della vita democratica, ogni altra manifestazione attribuita a singoli iscritti va valutata e considerata nel quadro di questa complessa azione politica che il partito conduce nella vita nazionale, senza di che l'indagine risulterebbe marginale ed ininfluenza per non dire iniqua.

Infatti, partendo dalla azione isolata di alcuni iscritti o presunti tali, i quali nel corso di 13 anni si sarebbero abbandonati a manifestazioni di violenza, riprovevoli quanto si vuole e punibili a norma di legge oltre che sanzionabili nell'ambito dell'attività disciplinare di partito, si verrebbe a snaturare la sostanza del M.S.I., dando la prevalenza, ai fini della caratterizzazione del partito inserito nel sistema politico-costituzionale, a fatti ed azioni individuali di singoli iscritti.

E, per quanto riflette la citazione di alcuni pensieri enucleati da articoli apparsi sul « Secolo d'Italia », potrei dirvi, il « Secolo d'Italia » è un giornale quotidiano indipendente che si pubblica da oltre 12 anni. Dal giorno in cui ebbe vita ad oggi, sono apparsi sul giornale migliaia e migliaia di articoli politici, molti dei quali sinceramente ispirati a finalità superiori di pacificazione nazionale. Un sereno giudizio sul « Secolo d'Italia », ai fini dell'indicazione del suo indirizzo, può provenire soltanto dall'esame globale del pensiero politico espresso negli scritti di tanti anni. Non possono dunque i riferimenti polemici indicati dall'onorevole Sansone, anche se provenienti dalle penne di molto autorevoli esponenti del M.S.I., autorizzare un giudizio politico di responsabilità per la caratterizzazione del M.S.I. Un giudizio di responsabilità politica del partito non può essere pronunciato in riferimento a manifestazioni, quali che siano di difficile confutazione in una sede come questa.

Il M.S.I. è un partito che rappresenta quasi due milioni di elettori, i quali in circostanze sempre eccezionalmente difficili hanno ripetutamente confermato la loro considerazione e fiducia nel partito. Il M.S.I. svolge un'azione di costante presenza in ogni settore della vita nazionale e, quale organizzazione ed associazione responsabile, determina con la sua azione politica di ogni giorno fatti capaci di far luogo ad un giu-

dizio esauriente sulle sue tendenze e sulle sue vere concrete finalità. E perciò, ripeto, una valutazione obiettiva va fatta in un quadro così vasto e non sulla base di riferimenti a sporadiche azioni di singoli.

Come si può, dall'attività di alcuni associati, al cospetto di oltre centomila iscritti, sotto ogni aspetto esemplari perchè rispettosi della linea del partito, pervenire a conclusioni di responsabilità del partito che, a causa di tali fatti sporadici, rivelerebbe il suo animo violento?

Diciamo il vero: il giudizio sul M.S.I. fu sempre scarsamente sereno se non partigiano, perchè il M.S.I. è interprete di una corrente del popolo italiano la quale, essendo per impostazione di pensiero nettamente antimarxista, va proclamandosi non antifascista senza temere per questo di essere accusata di fascismo.

È vero che la nostra posizione di non antifascisti ci porta a contrastare tutti gli atteggiamenti malfidati e sempre nuovi e sempre più insidiosi che l'antifascismo assume nel respiro della vita nazionale, ed è vero che dalla natura di questa nostra azione può derivare una valutazione che potrebbe portare a conclusioni molto lontane dalla nostra essenza associativa. Ma noi intendiamo confermare in questa occasione che non possiamo essere il partito fascista, e non diciamo ciò oggi per prudenza politica, in quanto lo abbiamo detto ieri, nel momento in cui siamo nati e lo ripetiamo in ogni opportuna occasione.

Riteniamo perciò di aver diritto a una diversa e più onesta considerazione, sulla base di queste nostre osservazioni, giacchè andiamo constatando con profonda amarezza che ciò che abbiamo dimostrato di essere durante tredici anni nelle Aule parlamentari, nelle quali abbiamo svolto la nostra battaglia politica nell'interesse della nazione, in presenza di uno schieramento quasi totalmente ostile, non ha e non potrà avere peso alcuno nelle valutazioni che si fanno della nostra sostanza politica.

Vorrei dire che in un Parlamento non è possibile pretendere il livellamento di tutte le tendenze ad un unico denominatore e perciò per una migliore comprensione, oc-

correrebbe resistere alla tendenza di frustrare ogni discussione che rifletta posizioni di impostazione ideologica della nostra parte politica. Comprendo che si può avere interesse politico a consolidare valutazioni che noi respingiamo, perchè irragionevoli e perchè dannose, sul contenuto politico del Movimento sociale italiano; ciò risponderrebbe al giuoco politico dei partiti e potrebbe avere una sua giustificazione. Ma, nei momenti solenni della vita nazionale, tali valutazioni di parte dovrebbero trovare un proprio limite nella considerazione dell'interesse superiore della Nazione, senza di che si va ad imboccare certamente il piano inclinato delle avventure capaci di provocare profondi rivolgimenti.

Ed ora una breve osservazione sulla parte dell'ordine del giorno che postula il controllo sulla legittimità dei partiti. La Corte costituzionale verrebbe investita del giudizio di legittimità costituzionale dei partiti. Per quanto ci riguarda non temiamo nessuna forma di controllo. Ma il sistema costituzionale che regola l'attività dei partiti venne dettato all'inizio della ripresa della vita democratica, allorquando si aveva dei partiti il concetto che i politici se ne erano fatto per la esperienza del primo dopoguerra. I partiti altro non furono in quel tempo che un movimento di pubblica opinione, ispirata da pochi elementi attivi e convogliata alle urne dai capi elettori; forse anche nel 1946 i partiti, all'inizio della loro vita stentata, ebbero pressochè questa configurazione. Oggi i partiti sono un'idea-forza e svolgono un'attività complessa, saldamente organizzata su direttrici solo apparentemente convergenti. I partiti si articolano oggi in settori sindacali e di categoria, in istituti di cultura e di assistenza, in associazioni molteplici, in comitati di varia natura, che nascono e muoiono in relazione alle contingenze; ma ciascuno di questi settori ha vita autonoma ed indipendente dalla vita dei partiti.

Un accertamento di illegalità di un partito inciderebbe solo apparentemente sulle strutture del partito, poichè questo continuerebbe ad articolarsi attraverso le organizzazioni collaterali o attraverso l'azione

dei singoli, anche nel senso della propaganda esterna.

Un accertamento d'illegalità dei partiti non scalfirebbe neppure la classe dirigente inserita nel sistema costituzionale quale rappresentanza parlamentare, ed i gruppi parlamentari, prescindendo dalla posizione costituzionale di ciascun componente, continuerebbero a vivere e ad operare protetti come sono dall'articolo 72 della Costituzione e per la loro intangibilità potrebbero assumere, se volessero, la stessa denominazione del partito di cui dovesse essere riconosciuta l'illegalità.

Come si vede, il problema posto dall'ordine del giorno è più che mai complesso. In ogni modo, la nostra parte, allorché il problema dovesse essere posto in sede legislativa, collaborerà per una soluzione, nel contemperamento però dei principi costituzionali relativi ai diritti inalienabili della rappresentanza parlamentare e nel contemperamento del principio della armonia fra gli organi costituzionali, così come è previsto dal sistema vigente, poichè la nostra parte non accetterebbe mai una soluzione che dovesse instaurare una posizione di potere della Corte costituzionale così rilevante da incidere sulla struttura del sistema parlamentare.

E concludo. Il nostro voto favorevole all'ordine del giorno per il non passaggio agli articoli non è soltanto un voto di difesa della vita del partito nel quale noi di questa parte militiamo: è un voto di difesa di alcuni principi per i quali in qualsiasi occasione dimostreremo di saper lottare.

Questo dovevo dire nel momento in cui siamo chiamati ad assolvere un compito che comporta responsabilità di grande portata storica. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Chabod. Ne ha facoltà.

**C H A B O D .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho apprezzato le ragioni di opportunità politica svolte stamane dal senatore Gava con la

consueta, suggestiva abilità: ma ritengo che nessuna ragione di opportunità possa distoglierci dall'adempimento di un dovere costituzionale.

Ricordo di avere assistito in quest'Aula all'animata discussione sull'interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione. Si ritiene allora che il principio fondamentale di libertà da esso affermato al suo primo comma non fosse assoluto, ma dovesse trovare un limite nell'ultimo comma; libero ciascuno di pubblicare stampati o dare spettacoli, purchè stampati e spettacoli non siano contrari al buon costume.

Così il diritto di voto e di associazione politica, affermato dagli articoli 48 e 49 della Costituzione, non è assoluto, ma trova nella Costituzione stessa un doppio limite, soggettivo all'articolo 98, comma terzo, oggettivo e soggettivo alla XII disposizione transitoria, disposizione derogatrice che parla appunto espressamente di deroga.

La decisione sull'opportunità o meno di siffatta deroga era riservata alla Costituente. La Costituente si è pronunciata: questa è ormai una norma costituzionale e noi dobbiamo quindi osservarla, non discuterla e tanto meno vanificarla.

Poichè lo strumento predisposto nel 1952 ha dimostrato di non essere funzionale, tocca ora a noi provvedere con altro più efficace strumento. Possiamo farlo anche senza ricorrere all'antica massima del Paese di più antica democrazia: « Il Parlamento può tutto, fuorchè cambiare un uomo in donna ». Lo ha riconosciuto poco fa l'onorevole Ministro quando ci ha detto che nel 1952 vi era la possibilità di scegliere tra le seguenti tre soluzioni: Magistratura ordinaria, Esecutivo, Parlamento.

Se nel 1952 vi era questa possibilità di scelta costituzionale, essa permane evidentemente ancora oggi. Il Parlamento può e deve, occorrendo, essere giudice o anche accusatore. Lo è stata la Costituente quando ha approvato la XII disposizione transitoria, di cui il secondo comma esprime una specifica condanna. Dovremmo esserlo noi, in seduta comune, quando dovesse verificarsi uno dei casi espressamente previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, casi nei

quali non ci si deve rivolgere al Procuratore della Repubblica, ma è il Parlamento che provvede direttamente. Dobbiamo esserlo ora con la procedura normale dell'articolo 70 della Costituzione, poichè si presenta ora la necessità di provvedere direttamente, anzichè a norma dell'articolo 77, in sede di conversione del decreto legislativo previsto dalla legge del 1952; la quale, pur affidando normalmente all'Autorità giudiziaria questa competenza, prevedeva, tuttavia, anche la competenza del Governo e del Parlamento.

Sul fatto — visto che abbiamo il potere di occuparci della questione — pare a me che non possano più sussistere dubbi alla stregua del nuovo elemento rappresentato da questa discussione, e segnatamente dal comportamento dei diretti interessati, durante la requisitoria del senatore Sansone. Questo è un nuovo, decisivo elemento di prova. Ritengo dunque che si debba concordare con la proposta Parri, e così respingere l'ordine del giorno, perchè esso rinvia ad altri e ad un lontano domani, quanto dobbiamo decidere noi oggi.

Per questi motivi, che non sono dettati dal sentimento, dal rispetto per i caduti della Resistenza o dall'affetto per il nostro comandante Maurizio, bensì da un obiettivo convincimento giuridico, dichiaro che voterò contro l'ordine del giorno. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Sacchetti. Ne ha facoltà.

**S A C C H E T T I .** Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo comunista mi ha onorato affidandomi il compito di motivare il voto contrario che esso darà all'ordine del giorno Gava, sul quale il Senato è chiamato a pronunciarsi, anzichè sulla legge Parri, grazie ad una significativa manovra di rovesciamento del fronte, con la quale la Democrazia Cristiana si illude di salvare, con la sua vocazione retriva, anche la sua faccia democratica. (*Rumori dal centro*).

Nella sostanza il Ministro — e non ce ne meravigliamo — accettando l'ordine del giorno Gava è fuggito dinnanzi al problema

di fondo che qui si poneva: quello del M.S.I., di un partito fascista riorganizzato; e rifiutandosi di rispondere alle legittime domande delle opposizioni intorno all'attività criminosa che il M.S.I. svolge metodicamente, ha invece ancora una volta coperto e confortato quello che noi affermiamo qui essere un movimento fascista riorganizzato. Di conseguenza respingiamo con sdegno il tentativo con cui il Ministro ha cercato di mettere in dubbio il carattere e la natura antifascista del Gruppo e dei comunisti in genere, falsificando momenti ed episodi dell'attività politica nazionale.

Nella sostanza l'ordine del giorno esprime la scelta politica che il Partito democratico cristiano ha fatto. Posta dalla proposta Parri dinnanzi all'alternativa di romperla, nei fatti e non solo con le parole, con i neo-fascisti, o di mantenersi aperta la possibilità di avvalersi della muta fascista come pezzo di ricambio ogni qual volta il sistema fondato sulle tradizionali alleanze centriste accenni a cedere, la Democrazia Cristiana ha fatto una scelta chiara: essa non solo non rompe i ponti con il neo-fascismo, ma dà ad esso una precisa garanzia circa la sua ulteriore esistenza organizzata e dunque circa la continuazione della sua attività deleteria a danno della Repubblica e dell'ordinato progresso della nostra democrazia.

A questa stregua balza ancor più evidente l'utilità dell'iniziativa presa dal senatore Parri, la quale agisce come strumento smascheratore di una pericolosa finzione politica che aduggia ed insidia la vita del Paese. La Democrazia Cristiana soggiace talmente alla necessità imperiosa di assicurarsi ancora il fiancheggiamento dei neo-fascisti che, sia pure a rischio di suscitare il malcontento di una larga parte delle sue forze popolari di base, i presentatori dell'ordine del giorno, della sinistra, della destra e del centro di quel Partito non si sono neppure azzardati ad inserire nell'ordine del giorno stesso un inciso che esprimesse sia pure blandamente una condanna dell'azione e della ideologia del M.S.I., che tuttavia alcuni degli stessi oratori democristiani hanno identificato nelle sue sorgenti prettamente fasciste e mussoliniane

Avvolto negli orpelli di un falso ossequio ai sommi principi dell'ortodossia costituzionale, questo ordine del giorno in realtà proclama il definitivo abbandono da parte della Democrazia Cristiana del patrimonio ideale e di azione antifascista del quale, ancora nel 1952, essa si proclamava depositaria, e a costituire il quale essa aveva concorso nella lotta contro la dittatura e nella guerra di liberazione. Constatando ciò noi proviamo una profonda amarezza ma, nello stesso tempo, sentiamo più fortemente la responsabilità che ci incombe di affrontare con senso vigile i pericoli che possono derivarne, per l'avvenire sereno, laborioso, ascendente del nostro popolo.

Espresso così il giudizio politico sull'ordine del giorno, bisogna ancora mostrare i vizi connaturati e le ripugnanti deformità dell'ordine giuridico costituzionale che l'affliggono, delle quali gli stessi presentatori non possono non essere coscienti, ma che essi tuttavia hanno accettato come prezzo necessario per la concordia interna del Gruppo cui appartengono.

Si sa infatti che il Gruppo democristiano, nell'intenzione del relatore di maggioranza che ne è dirigente autorevolissimo, avrebbe dovuto stroncare fin dall'inizio la discussione presentando un'eccezione di illegittimità costituzionale. Ma poi per l'opposizione di molti senatori democristiani, non disposti a cadere nel ridicolo di una simile fuga indecorosa, era prevalsa nel Gruppo la idea della richiesta pura e semplice del non passaggio agli articoli, il che non avrebbe strozzato la discussione ma l'avrebbe lasciata campata in aria a dissolversi nello sperato oblio degli italiani. Infine, dietro l'insistenza di quei senatori democristiani preoccupati di non costituirsi in modo troppo elementare come scudo del neofascismo, è prevalsa l'iniziativa di un ordine del giorno motivato, e così è nato questo testo col quale si chiede una legge che rimetta alla Corte costituzionale non il compito previsto dalla XII norma finale e transitoria della Costituzione, ma un compito del tutto nuovo che con la Costituzione nulla ha a che fare e che quindi naturalmente nulla ha a che fare con il Parlamento della Repubblica.

Rilevo che i presentatori dell'ordine del giorno hanno cautamente ommesso di dire che la loro legge dovrebbe essere necessariamente una legge costituzionale. Ed aggiungo che l'hanno ommesso volutamente perchè consci che tale insidiosa legge non raggiungerà mai nè in questo Parlamento nè in qualsiasi ulteriore Parlamento repubblicano il *quorum* necessario; il che significa che essi chiedono ciò che sanno che non si potrà mai avere, il che significa che essi vogliono lasciare la Repubblica disarmata proprio dinanzi al solo nemico che la Costituzione democratica apertamente denuncia e condanna.

Ma vi è di più. Questa legge proposta con l'ordine del giorno dovrebbe essere non solo una legge costituzionale ma una legge di revisione della Costituzione. E ciò non soltanto perchè essa comporterebbe una modificazione dell'articolo 134, che è la chiave di volta dell'intera struttura delle garanzie repubblicane, ma perchè, nei propositi espressi dai firmatari dell'ordine del giorno, essa porterebbe ad alterare la sostanza e lo spirito degli articoli 18, 49 e 54 della Costituzione, non a caso richiamati.

Infatti l'articolo 18, sulla libertà di associazione, non riguarda in alcun modo i partiti, ai quali provvede separatamente e in modo diverso l'articolo 49.

« Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale », dice l'articolo 18.

« Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, eccetera », dice l'articolo 49.

Le due disposizioni sono in maniera evidente reciprocamente autonome, non collegabili, e ciò sia per l'oggetto cui si riferiscono (le associazioni nell'una, i partiti nell'altra) sia per i concetti e i riferimenti che le sostanziano (la legge penale e i singoli nell'una, la politica nazionale e il metodo democratico nell'altra).

L'articolo 18 indica chiaramente, proprio per il richiamo alla legge penale, che nei suoi confronti solo l'Autorità giudiziaria ordinaria può essere messa in movimento. Chiamare in causa la Corte costituzionale costituisce dunque un'usurpazione inammissibile

di poteri. D'altra parte l'articolo 49 in nessun modo prevede od ammette qualsiasi sindacato sui partiti, il che è per contrapposizione ribadito proprio dall'unico sindacato ammesso in materia, e cioè quello di cui alla XII disposizione finale, che parla esclusivamente del Partito fascista.

Nulla dico sul richiamo all'articolo 54 della Costituzione, che si ritrova nell'ordine del giorno, poichè per quanto mi sia sforzato non sono giunto a capire il nesso che i proponenti hanno stabilito fra un dovere sancito per i cittadini singolarmente considerati ed una legge che dovrebbe valere per i partiti.

La brevità connaturata ad una dichiarazione di voto non consente al mio Gruppo di approfondire questa indagine pur necessaria d'ordine costituzionale, ma quanto ho detto mi pare sia sufficiente a dimostrare come ci troviamo di fronte ad un affastellamento caotico di richiami ai più svariati articoli della Costituzione escogitato al solo fine di dare l'impressione di una proposta seriamente meditata. Se mai la meditazione vi è stata, essa ha avuto per mira soltanto l'escogitazione di un modo apparentemente decente di salvare la Democrazia Cristiana da un miserando naufragio.

Ma sarei ingiusto se, terminando, non manifestassi lo stupore che suscita in me il comportamento seguito finora, in questo importante dibattito, da uno dei partiti che hanno i loro rappresentanti in questa Assemblea il Partito socialdemocratico. Esso ha in questa Assemblea una rappresentanza numericamente modestissima, ma nondimeno vi è ragione di chiedere una onesta presa di posizione politica e morale, la quale altro non può essere che una riconfermata manifestazione di aderenza completa alla Resistenza, all'antifascismo. La questione si è che anche sui socialdemocratici, sui liberali, più che la difesa della democrazia e la osservanza della Costituzione, influisce la preoccupazione delle combinazioni ministeriali, alle quali sanno sempre sacrificare ogni maggiore idea, ogni più saldo principio. Passi il neo-fascismo, passi la collusione con questo della Democrazia Cristiana, purchè siano salve per essi ancora le prospet-

tive di una partecipazione al banchetto dei Governi!

Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà contro l'ordine del giorno Gava, esprimendo con ciò la sua ferma volontà di difendere oggi e sempre la nostra Repubblica democratica, secondo i dettami della Costituzione, contro ogni pericolo ed ogni insidia. E votando la legge proposta dal senatore Parri, il Gruppo comunista rinnova con slancio la sua coerenza agli ideali della Resistenza, della Costituzione e dell'antifascismo. *(Vivissimi applausi dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Barbareschi. Ne ha facoltà.

B A R B A R E S C H I Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, il Gruppo dei senatori socialisti, che qui rappresenta il Partito socialista italiano, non si presenta a questa Assemblea per ricordare e rivendicare le sue lotte, le sue sofferenze e i suoi martiri, nella lotta che si è combattuta in Italia contro il fascismo. La lotta è cominciata per noi, non nel 1943, ma nel 1919 fin da allora i nostri compagni furono perseguitati, percossi, anche assassinati e le nostre organizzazioni distrutte. Organizzazioni sindacali, mutualistiche, ricreative, cooperative, editoriali tutto distrutto e travolto. Proprio in questo momento voglio ricordare che lo Stato democratico e repubblicano non ha ancora saputo nemmeno provvedere al rimborso dei danni che le nostre organizzazioni proletarie subirono in quella circostanza.

Ricordo ancora che i nostri uomini migliori, fin dall'inizio delle persecuzioni, fecero presente a tutti i democratici, italiani e stranieri, che il fascismo non sarebbe stato un fenomeno limitato contro le organizzazioni socialiste, ma si sarebbe esteso ed avrebbe percosso anche le altre organizzazioni democratiche, e avrebbe prodotto nel mondo quello sconquasso, quelle rovine che tutti quanti noi ricordiamo.

È per questo che noi ci sentiamo particolarmente avversi ad ogni ricostituzione del Partito fascista. Non solo per quello che si

potrebbe ripetere nei nostri confronti, ma specialmente per quello che si potrebbe ripetere nei confronti dell'intera umanità.

Noi non abbiamo iniziato i nostri discorsi, onorevole Scelba, invitando soltanto i nostri amici a votare favorevolmente sul disegno di legge Parri; noi ci siamo rivolti precisamente all'attuale maggioranza relativa per dire ad essa che ricordasse, per dire ad essa che si unisse a noi nella nostra lotta. E noi speravamo che certe affermazioni fatte dal senatore Turchi avessero urtato la vostra sensibilità, colleghi della maggioranza, avessero dimostrato a voi quali sono i pericoli che si corrono quando ci si avvale qualche volta anche casualmente dell'assistenza e dell'aiuto dei fascisti. Qualche voce isolata venuta da parte vostra ci ha dato la speranza che almeno una parte di voi fosse concorde con noi nel ritenere che il Movimento sociale italiano non è soltanto l'erede del Partito fascista, ma era ed è il continuatore di quell'ideologia. Abbiamo ascoltato qualcuno dei vostri che si rammaricava, come ci rammarichiamo noi, che dopo tanto tempo non si sia ancora provveduto a questo scioglimento.

Oggi ci chiedete di sottoporre il problema alla Corte costituzionale. Ma è mai pensabile, colleghi, che la Corte costituzionale possa affrontare un problema di questo genere che è in primo luogo ed esclusivamente nostro? Noi parlamentari dobbiamo decidere. La Corte costituzionale potrà dire domani se avevamo o no il diritto di decidere, ma siamo noi oggi che dobbiamo decidere sollecitamente anzi prontamente. Il popolo italiano, che ha sacrificato per colpa del fascismo oltre venti anni di attività, di lavoro, di produzione, che si è visto mortificato in tutti i modi, non comprenderebbe un ulteriore nostro ritardo. Aveva accolto la deliberazione della Costituzione come una decisione che dovesse avere costantemente esecuzione. Noi abbiamo lasciato che si ricostituisse questo Movimento, abbiamo assistito passivamente alle sue azioni nei comizi, per le strade, dappertutto, con manifestazioni che sono la prosecuzione delle manifestazioni fasciste ed assistiamo — assisto almeno una parte di voi — così tranquilli

al continuare di questa vergogna per il nostro Paese. Il Gruppo dei socialisti, memore di tutto quello che è avvenuto nel nostro Paese e fermamente deciso ad impedire che possa ripetersi, darà voto favorevole alla proposta Parri (*Vivi applausi dalla sinistra*)

**P R E S I D E N T E** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Molè. Ne ha facoltà.

**M O L È** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno del senatore Gava non soltanto non ha fondamento attuale ma non può averne uno futuro nella nostra Costituzione, la quale in tanto si è occupata del problema dello scioglimento del Partito fascista e ne ha vietato la risurrezione in quanto è sorta in una situazione rivoluzionaria, quella stessa dalla quale sono nate la Resistenza e la Repubblica, come negazione e condanna di quel partito-regime. Ma la proposta di dare la competenza a decidere alla Corte costituzionale creata per altro fine, non è soltanto un pericolo per gli istituti sovrani, che rinuncerebbero alla loro sovranità demandando a 15 persone estranee questa facoltà di sindacato e revisione, ma urta nella impossibilità di attribuire a qualcuno l'iniziativa di proporre questo giudizio. La nuova legge affiderebbe alla Corte il mandato di decidere se un partito è costituzionale o no. Ma chi può proporre questo giudizio alla Corte? L'Assemblea? Ed allora rientriamo nel caso in cui ci trovavamo, per cui abbiamo tanto discusso. Se non l'Assemblea, un privato di sua iniziativa? È assurdo. O la Corte costituzionale di ufficio? Chi è che muove questo potere, che può sconvolgere la formazione e annullare l'esistenza dell'istituto della sovranità popolare?

La verità è che qui si vuole evitare un voto palese e si cerca di uscirne — come suol dirsi — per il rotto della cuffia. Ma non è lecito scherzare con le strutture costituzionali e con le leggi fondamentali del nostro Paese, le quali impongono di respingere questa proposta che è un'offesa alla sovranità del popolo. Sarebbe bello che le 15 illustri persone, che sono i giudici della Cor-

te costituzionale, potessero dire che un grande partito non è più legittimo e modificare la composizione delle Camere! Ed allora, addio Assemblee indipendenti ed autonome. Chi è che ci può indurre a fare una rinuncia del genere? Non è possibile. Quindi, onorevole Gava, votiamo contro il suo ordine del giorno e diciamo chiaramente che esso è un mezzo per sostituire alla manifestazione della nostra volontà, la manifestazione di una volontà equivoca, la quale non è degna di questa Assemblea. Io sono perciò contrario all'ordine del giorno Gava. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Parri. Ne ha facoltà.

**P A R R I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho ascoltato con particolare attenzione, per quel certo dovere che mi compete, soprattutto il discorso del Ministro dell'interno, e non posso nascondergli che mi ha lasciato deluso, e con qualche vivo rammarico, nel senso che egli ha preferito dirottare la discussione dai temi centrali, quelli che ci interessavano e che motivano questa proposta — la quale poteva trovare soddisfazione anche con altri mezzi — per aprire una polemica nella quale egli è abilissimo, ma che ci ha lasciato senza risposta anche sulle prospettive per l'avvenire. Egli ha accennato ai problemi gravi per il Paese, per la vita morale del Paese, l'indirizzo generale della nostra democrazia, l'educazione dei giovani. Ma a soddisfarli ci sono state offerte discussioni giuridiche, se non cavilli, e ordini del giorno dilatori!

Onorevole Ministro dell'interno, la storia che lei ha fatto dell'*iter* della legislazione contro il fascismo e il Movimento sociale italiano è esatta, ma non è bene interpretata. Il 1947 è il momento della Costituente, è il momento delle speranze della Costituente: e pretende lei che gli uomini che facevano parte della Costituente non potessero sbagliarsi, che non si siano sbagliati nelle loro valutazioni e nelle loro speranze? E nel 1952, quando il relatore di maggioranza, e lei stesso, onorevole Ministro, ha espresso

la speranza che quella legge potesse servire di correttivo, la speranza che il Movimento sociale italiano, del quale si discorreva, potesse diventare una delle normali formazioni politiche del Paese, io stesso — che ho accettato la sua legge, pur convenendo che il giudice migliore, anche allora, sarebbe stato il Parlamento — ho creduto di consentire in questa speranza che era confermata proprio da qualche rappresentante di quel Movimento.

Ma, onorevole Ministro, può lei dimenticare quello che è successo dopo il 1952? Si sono avverate queste speranze o il Movimento sociale italiano non è stato dominato, travolto dal suo stesso elettorato obbligatorio? E le molte preoccupanti manifestazioni successive? Ma, onorevoli colleghi che ci parlate qui della Magistratura, e della mancanza di rispetto che voi ritenete sia stata manifestata verso la Magistratura, ma ritenete davvero che non ci siano state denunce e che il nostro rammarico, la nostra delusione nei confronti del loro esito non sia una delle ragioni di sconforto? È giusto ritenere che la Magistratura non è bene se occupi di giudizi politici: tuttavia questa carenza nell'ordinamento democratico di un Paese della giustizia politica è stata, in questi anni, uno dei motivi di disordine morale che io debbo qui ricordare.

Non avete agito per molti anni. E potete dimenticare il giugno 1960? Situazione di emergenza che giustifica la legge eccezionale: ecco la situazione di necessità. Questa legge non sarebbe stata presentata senza di essa. Quando la maggioranza che ha la responsabilità del governo del Paese assume nel suo seno, come componente organico, non eventuale, effimero e marginale quel partito, allora ci muoviamo: e non per odio al partito, e completamente prescindendo dalla considerazione degli uomini, ma per l'idea, per il rispetto della storia del nostro Paese, per il rispetto della nostra Costituzione. Allora si deve insorgere ed allora è giustificata da questo fatto una legge d'emergenza.

Ma, onorevole Ministro, dopo il luglio 1960, dopo la presentazione di questa legge, la situazione si è aggravata. C'è un crescendo

di incidenti, di delitti, di attentati che noi riteniamo — e lei onorevole Ministro non ci ha detto nulla — di attribuire direttamente alla responsabilità del Movimento sociale e delle organizzazioni giovanili che da esso dipendono.

L'onorevole Franza fa cenno di no, io ho qualche prova di questi fatti ed ho una esperienza personale la quale mi dà purtroppo la sicurezza di quel che dico.

La situazione è peggiorata. Arriva per ultima questa situazione di Pistoia la quale, onorevole Ministro, onorevoli colleghi della maggioranza, obbliga con senso di responsabilità di avvertire che la prima necessità di buon governo è quella di non lasciar creare situazioni odiose. A Pistoia si comincia con le svastiche naziste, con l'oltraggio alla Resistenza, al Monumento dei caduti, al Palazzo comunale, ai partiti di sinistra; poi qualche giorno dopo si straccia e si asporta la bandiera nazionale esposta alla Camera del lavoro, e infine pochi giorni addietro si mette una bomba sul davanzale di una finestra della Camera del lavoro. Questi fatti creano situazioni, a definirle in termini propri, da rappresaglie. Ricordatevi di quel che dico oggi, non invano, poichè una sorta di mandato mi obbliga a pesare le parole: non create situazioni pericolose di questo genere.

E queste situazioni le create voi, le crea il Governo per la responsabilità che può spettargli di non perseguire i responsabili. Di tutti gli incidenti capitati negli ultimi tempi a getto continuo, incidenti che voi della maggioranza forse non avvertite, di uno solo si sono ritrovati gli autori. Allora evidente c'è qualcosa che non funziona, onorevole Gava! Cosa non funziona? Per lo meno la sorveglianza preventiva. In questa situazione di « necessità » politica e di « urgenza » dal punto di vista dell'ordine pubblico, quando la giustizia non si amministra perchè la legge è mal strutturata e perchè la Magistratura non intende applicare leggi politiche, a chi si ricorre?

La Costituzione dice: « La Giustizia si amministra in nome del popolo ». Dobbiamo ricorrere al popolo? Il popolo è dietro di voi, è dietro di noi. E non manderò l'onorevole

Zotta alla Camera dei Comuni per farsi ripetere l'espressione ben nota che ha citato l'onorevole Chabod. Ma qual è l'autorità più alta se non quella che rappresenta e dove risiede la volontà del popolo, il Parlamento?

Questa la ragione della legge, del ricorso al Parlamento. Conoscendone le difficoltà, ho però atteso le vostre risposte: non sono venute. Nè avete accettato che si seguissero altre procedure: se voi volevate, per esempio, l'inchiesta di verifica e di accertamento, noi saremmo stati prontissimi ad accoglierla; ma avreste dovuto desiderarla e proporla. Nè abbiamo avuto assicurazione di alcun genere; nè voi avete invitato il Ministro a considerare attentamente questa situazione e a darci qualche assicurazione.

Ecco quindi perchè le requisitorie così eloquenti, persuasive ed efficaci, rese questa mattina dagli amici Secchia e Sansone, restano valide, totalmente valide. E lasciatemi esprimere un rammarico: che voi, colleghi della maggioranza, non abbiate voluto ascoltarle. Lasciatemi dire, ancor più in là, che questa insensibilità, della quale ci rammarichiamo molto, è la stessa che, durante il regime fascista, avevano coloro che stando « dalla parte del manico » delle sofferenze, delle lotte, delle tristezze, delle amarezze, delle persecuzioni, del sangue, niente sentivano, niente capivano, niente vedevano.

E adesso forse queste cose non turbano la tranquillità delle vostre parrocchie (intendo in senso politico)...

**P R E S I D E N T E .** Senatore Parri, la prego di concludere perchè il tempo è già passato.

**P A R R I .** Concludo, onorevole Presidente del Senato, dicendo qual è l'interpretazione che si dà già senz'altro della vostra risposta, signori della maggioranza. La trovo sui giornali, diciamo di destra, i quali intitolano questa sera la loro cronaca parlamentare così: « Il Movimento sociale italiano stasera assolto ». E con ciò la XII norma è cancellata. Riflettete, vi prego, su questa responsabilità, perchè dietro a questa XII norma vi è tutto quello che vi è stato

detto questa mattina; quella è una norma scritta col sangue.

Ma la lotta non verrà abbandonata, ve lo assicuro io, per quel mandato del quale vi ho detto. Questo non è che il momento di una lunga battaglia che proseguirà. Ed io spero che le nostre vendette saranno fatte dai vostri giovani che sono con noi, come essi stessi ci scrivono. Io ho un *dossier* pieno di lettere di adesione, che vengono da giovani della Democrazia Cristiana. Spetterà ai giovani l'avvenire. E noi che abbiamo vinto ieri, siamo sicuri, vinceremo ancora, domani e sempre, in nome della libertà e della democrazia! (*Vivissimi prolungati applausi dalla sinistra. I senatori della sinistra si levano in piedi e acclamano lungamente all'indirizzo del senatore Parri. Si grida: viva la Resistenza!*).

M O L T I S A N T I . Viva l'Italia!

B U S O N I . Abbasso sempre il fascismo!

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo le chiare parole del collega Dardanelli, questa mia dichiarazione sarebbe superflua se non fosse stato presentato, a firma del senatore Gava e di altri colleghi della Democrazia Cristiana, un ordine del giorno che conclude per il non passaggio agli articoli. Tale ordine del giorno si articola in due punti: inaccettabilità del disegno di legge in discussione, così come è stato proposto; invito a presentare un nuovo disegno di legge, destinato a disciplinare la delicata materia.

Sul primo punto non posso che riferirmi a quanto è già stato detto. Motivi giuridici insuperabili e motivi politici evidenti si oppongono all'approvazione di un disegno di legge nel quale, molto a torto, si è voluto vedere il banco di prova della fede antifascista, mentre vi si deve vedere solo il banco di prova della legalità democratica, di quella legalità democratica la cui rigorosa osservanza e ferma attuazione sono ai no-

stri occhi gli strumenti più validi per combattere, per scoraggiare e infine, sia lecito sperarlo, per convincere i nemici della libertà.

Sul secondo punto osservo che, se la legge del 1952 è veramente inoperante, si deve trovare un altro mezzo per rendere applicabile la disposizione XII delle norme costituzionali, e a tal fine potrebbe essere opportuna l'attribuzione di questa particolare giurisdizione alla Corte costituzionale, così come suggerisce l'ordine del giorno.

Ma l'ordine del giorno stesso si richiama anche ad altri articoli della Costituzione, sollevando così un nuovo e grave problema, che incide sul sistema costituzionale del Paese, che riguarda il controllo di legittimità democratica di tutti i partiti e, vorrei aggiungere, di tutte le forme associative svolgenti attività politica.

A noi non sembra che un problema di così gran momento possa essere affrontato e nemmeno delibato in via incidentale affidandolo a un ordine del giorno relativo ad altra legge. Dobbiamo, in tali condizioni, sospendere ogni giudizio e riservare la nostra decisione al tempo in cui sarà presentata una concreta proposta di legge che consentirà a noi e a tutti un accurato e approfondito esame.

Chiediamo pertanto che i due punti di cui all'ordine del giorno in discussione siano posti separatamente in votazione: cioè che si voti la prima parte fino alle parole « ai sensi delle norme costituzionali » (quarta riga), oltre al conseguente ultimo comma relativo al non passaggio agli articoli — ed a questa noi liberali daremo voto favorevole — e che si voti, quindi, sulla parte centrale relativa all'invito per la presentazione di un nuovo disegno di legge, sulla quale ci asterremo.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ceschi. Ne ha facoltà.

C E S C H I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ho il compito di dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana all'ordine del

giorno di non passaggio agli articoli, e chiedo venia se dovrò aggiungere una motivazione, che reputo peraltro non superflua, per sottolineare l'obiettività del nostro atteggiamento, soprattutto dopo che in quest'Aula sulla Democrazia Cristiana e, ciò che mi preme di più, sul mondo cattolico sono state dette cose non esatte

Per la Democrazia Cristiana, ad esempio, al collega Sacchetti potrei dire che è meglio che ciascuno di noi pensi alle cose di casa propria, prima di tutto perchè in grandi partiti come i nostri abbiamo da portare la nostra attenzione su troppe cose, e poi perchè non possiamo essere mai informati esattamente sulle cose altrui. Vede, onorevole Sacchetti, io sono sempre stato riguardoso verso il travaglio interno del mondo comunista, e sa perchè? Perchè non posso giudicare quello che esiste in questo vasto mondo, sul quale anche voi del resto avete scarse notizie e sul quale avete dissenzienti giudizi. Quindi stiamo attenti nel giudicare le cose di casa altrui, perchè anche la Democrazia Cristiana è un mondo assai complesso e assai delicato, come dirò più tardi.

Anche per quel che riguarda il mondo cattolico, io ritengo che le cose che sono state dette siano frutto indubbiamente di insufficiente conoscenza, perchè il mondo cattolico si muove su un piano nettamente diverso da quello sul quale noi siamo chiamati ad operare.

Farò questa dichiarazione con la massima brevità possibile per rispetto agli impegni assunti con la Presidenza della nostra Assemblea ed anche perchè il senatore Gava, Presidente del mio Gruppo, ha già esposto stamane con molta chiarezza e con ampia documentazione i motivi della nostra meditata e consapevole presa di posizione.

Dirò subito che noi democratici cristiani di questo tempo, come del resto i democratici cristiani del passato, non abbiamo la pretesa di rappresentare sul terreno politico tutto il laicato cattolico. Scusatemi se parlo un linguaggio inconsueto, ma poichè si è parlato di preti, di cardinali, della Chiesa, è necessario entrare in questo argomento.

Nella vita della Chiesa c'è posto per tutti coloro che, con purezza di intenzioni, al di sopra di ogni particolare propensione di ordine politico, desiderano e affrettano, con il loro comportamento, l'affermarsi nel mondo del messaggio cristiano di giustizia e di pace. La Chiesa è soprattutto preoccupata, e direi esclusivamente preoccupata, della vita spirituale in ciascuno di noi singolarmente preso, e non sposa nessun sistema politico, pur suggerendo nel corso della storia, di volta in volta, quelle strade che, salvati i diritti essenziali della persona umana, ritiene opportuno siano percorse dai cattolici in vista del bene spirituale dei singoli e perciò delle collettività.

**S P A N O** Quanti gagliardetti sono stati benedetti!

**C E S C H I**. Senta, senatore Spano, io non so cosa avverrà nel futuro; forse non lo vedremo nè lei nè io, ma la Chiesa ha delle aspirazioni che noi non ci sognamo neanche lontanamente di afferrare. (*Commenti dalla sinistra*).

Quindi, detto questo, separate così, mi pare nettamente, le responsabilità della nostra parte politica da quelle ben più alte e impegnative della Chiesa, non possiamo non rivendicare alla Democrazia Cristiana, in tutte le sue manifestazioni storiche di movimento e di partito, il merito di aver interpretato, sul piano politico, con esplicite assunzioni di responsabilità, le aspirazioni morali e sociali del popolo cristiano nel nostro Paese. La Democrazia Cristiana fin dalle sue prime battaglie ha raccolto nelle proprie file quella che noi possiamo, a buon diritto, chiamare l'avanguardia politica del laicato cattolico; e ciò — notate bene — non senza suscitare polemiche talvolta aspre e dolorose anche con nostri fratelli di fede.

Ricordo soltanto, a questo proposito, per non toccare tasti molto vicini a noi, il monito che oltre un secolo fa il cattolico francese Charles de Montalembert indirizzava ad altri cattolici, uomini di alta levatura nel mondo della letteratura e della politica, inclini a caldeggiare il regime autoritario che faceva mostra di essere ossequiente verso

la religione. Egli diceva loro. « Sarete bastonati con le verghe che avete benedetto ». La storia dette ragione a lui e dà ragione alla Democrazia Cristiana, le cui vicende secolari di lotte e di sacrifici sono tanto più meritorie in quanto volte sempre alla difesa di fondamentali valori morali e sociali, nell'interesse non di una parte, ma di tutta la comunità.

La Democrazia Cristiana, per questa sua battaglia politica e morale, ha sposato indissolubilmente il metodo della democrazia, convinta come è che soltanto con lo strumento del metodo democratico un popolo può avanzare realmente sulla strada del progresso, e, per la democrazia, ha dato il suo vivo apporto alla Resistenza ed alla lotta di Liberazione. Molti di noi ricorderanno Alcide De Gasperi affermare solennemente qui in quest'Aula: « Io credo fermamente prima di tutto nella mia religione; poi la mia fede è nel costume democratico, nella Democrazia Cristiana ».

Sono queste, onorevoli colleghi, le ragioni profonde per cui comprendiamo le vive preoccupazioni del collega onorevole Parri, in ordine all'applicazione della disposizione XII della Costituzione, riguardante la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Il problema della riorganizzazione del partito fascista deriva indubbiamente una sua sostanziale validità dagli articoli 18, 49 e 54 della Costituzione. Esso ha tuttavia una sua fisionomia ben caratterizzata, legata all'esperienza che il popolo italiano ha subito nel corso di un amaro ventennio e al ricordo che di quel ventennio il Movimento sociale italiano, con gusto oltretutto veramente discutibile, vuole con ogni mezzo tener desto nel popolo italiano che quel periodo storico ha definitivamente condannato. E se io sostengo, solidalmente con i miei colleghi di Gruppo, che sarebbe assai pericoloso, per oggi e per domani, affidare alle Assemblee legislative l'arduo compito di rendere operante il dettato della XII disposizione transitoria della Costituzione, non posso esimermi dal dovere di dichiarare che l'ordine del giorno che il Gruppo della Democrazia Cristiana si appresta a votare non è un espediente per ac-

cantonare il grosso problema. L'ordine del giorno invece esprime il pensiero della Democrazia Cristiana che, coerentemente con la sua storia e la sua dottrina politica, intende apportare un perfezionamento alla legislazione vigente indicando uno strumento per noi più idoneo di quello indicato nella legge del 1952, e cioè la Corte costituzionale, organo alla cui struttura contribuiscono le volontà concorrenti del Presidente della Repubblica, del Parlamento e delle supreme Magistrature, affinché, onorevoli colleghi, il problema della riorganizzazione del partito fascista possa venire affrontato con le massime garanzie di serena consapevolezza e di solerte tempestività. (*Vivissimi applausi dal centro Congratulazioni*)

**P R E S I D E N T E .** Poichè non vi sono altri iscritti a parlare, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno dei senatori Gava ed altri. Si dia nuovamente lettura dell'ordine del giorno.

**C A R E L L I , Segretario :**

« Il Senato,

udita la discussione generale;

ritiene che non possa affidarsi ad un organo politico come le Assemblee legislative il giudizio sulla legittimità di un partito ai sensi delle norme costituzionali; e nella convinzione che sia sommamente opportuno attribuire siffatti giudizi alla competenza della Corte costituzionale, organo particolarmente idoneo,

esprime l'esigenza di una iniziativa di legge che demandi alla Corte medesima il compito di giudicare sulla legittimità dei partiti alla stregua della XII disposizione e degli articoli 18, 49 e 54 della Costituzione,

in conseguenza delibera di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge »

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Bergamasco ha chiesto che si proceda alla votazione dell'ordine del giorno per parti separate.

Avverto che sull'ultima parte, relativa alla delibera di non passare all'esame degli ar-

nicoli, è stata presentata la richiesta di votazione per appello nominale.

Metto quindi in votazione la prima parte dell'ordine del giorno fino alle parole « ai sensi delle norme costituzionali »

Chi l'approva e pregato di alzarsi

(*E approvata*)

Pongo in votazione la seconda parte dell'ordine del giorno, fino alle parole « degli articoli 18, 49 e 54 della Costituzione ». Chi l'approva è pregato di alzarsi

(*E approvata*).

**DARDANELLI** Resti chiaro che su questa seconda parte i rappresentanti del Partito liberale si sono astenuti.

**PRESIDENTE** L'astensione è stata dichiarata dal senatore Bergamasco nella sua dichiarazione di voto.

#### Votazione per appello nominale

**PRESIDENTE** Comunico che i senatori Giuliana Nenni, Bonafini, Barbareschi, Cianca, Alberti, Sansone, Di Prisco, Banfi, Caleffi, Sansone, Zanoni, Solari, Maccaggi, Negri e Fenoaltea hanno richiesto che la votazione sull'ultima parte dell'ordine del giorno dei senatori Gava ed altri, relativa al non passaggio agli articoli del disegno di legge, sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli a quest'ultimo comma risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale

(*È estratto a sorte il nome del senatore Baracco*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Baracco

**CARELLI**, Segretario, fa l'appello  
(*Segue la votazione*).

*Rispondono sì i senatori:*

Amigoni, Angehili, Angelini Armando, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Arcudi, Azara, Baldini, Barbaro, Bellisario, Benedetti, Bergamasco, Bertoli, Bertone, Bisori, Bolettieri, Bonadies, Bosco, Braccesi, Buizza, Bussi,

Cadorna, Carelli, Caristia, Caroli, Cemmi, Cenini, Cerulli Irelli, Ceschi, Cingolani, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli,

D'Albora, Dardanelli, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, Desana, De Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco, Donati,

Ferrari, Ferretti, Fiorentino, Florena, Focaccia, Franza, Franzini,

Galli, Gava, Genco, Giardina, Girauda, Granzotto Basso, Grava, Greco, Guidoni,

Jannuzzi, Jervolino,

Latini, Lepore, Lombardi, Lorenzi,

Magliano, Massari, Massimo Lancellotti, Medici, Menghi, Merlin, Merloni, Messeri, Micara, Militerm, Moltisanti, Monaldi, Moneti, Monni, Moro, Mott,

Nencioni,

Oliva,

Pagni, Pajetta, Pelizzo, Pennavaria, Pezzini, Piasenti, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piola, Ponti,

Ragno, Restagno, Riccio, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo,

Salari, Samek Lodovici, Schiavone, Sibille, Spagnoli, Spasari,

Tartufole, Tirabassi, Tupini, Turani, Turchi,

Vaccaro, Vallauri, Valmarana, Varaldo, Venudo,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zelioli Lanzini, Zotta.

*Rispondono no i senatori:*

Alberti,

Banfi, Barbareschi, Bardellini, Berti, Bertoli, Bitossi, Boccassi, Bonafini, Bosi, Bruno, Busoni,

Caleffi, Capalozza, Caruso, Cecchi, Cerabona, Cervellati, Chabod, Cianca,

De Leonardis, De Luca Luca, De Simone, Di Prisco, Donini,

Fenoaltea, Fiore, Fortunati,

Gaiani, Gallotti Balboni Luisa, Gatto, Gelmini, Giacometti, Gianquinto, Gombi, Gramigna, Grampa, Granata, Imperiale, Jodice, Leone, Lombardi, Luporini, Lussu, Macaggi, Mammucari, Mancino, Marabini, Marazzita, Marchisio, Mariotti, Masciale, Mino, Molè, Montagnani Marelli, Negri, Nenni Giuliana, Ottolenghi, Palermo, Palumbo Giuseppina, Papalia, Parri, Pasqualicchio, Pastore, Pellegrini, Pessenti, Pessi, Picchiotti, Ristori, Roasio, Roda, Ronza, Ruggeri, Sacchetti, Sansone, Scappini, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sereni, Simonucci, Solari, Spano, Spezzano, Terracini, Tibaldi, Tolloy, Valenzi, Vergani, Zanardi, Zanoni, Zucca.

*Sono in congedo i senatori:* Berlingieri e Zanotti Bianco.

#### Risultato di votazione

**P R E S I D E N T E .** Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'ultimo comma dell'ordine del giorno presentato dai senatori Gava ed altri per il non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge:

Senatori votanti . . .	217
Maggioranza . . . . .	109
Senatori favorevoli . . .	124
Senatori contrari . . . .	93

*(Il Senato approva).*

#### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

**C A R E L L I ,** *Segretario:*

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici, per sapere:

1) se siano esattamente informati della tragica situazione della Puglia a causa della scarsità delle acque potabili attualmente a disposizione dei cittadini di quella Regione. Le aumentate necessità dell'accresciuta popolazione, l'allargata rete di distribuzione, l'incapacità dei vecchi e mai rimodernati impianti a reggere ancora agli sforzi ad essi per mezzo secolo richiesti, determinano uno stato di allarme che sempre più aumenta a causa dei frequenti scoppi delle vecchie e usurate tubazioni e delle imposte limitazioni delle erogazioni, rigidamente mantenute per larga parte dell'anno in tutta la Regione,

2) se questa grave situazione è da attribuirsi all'inerzia del Governo, come localmente si afferma, che non ha ritenuto fino ad oggi, nonostante le continue sollecitazioni, di affrontare e risolvere adeguatamente il problema, adottando le già segnalate ed elaborate soluzioni e provvedendo alla impostazione dei relativi piani tecnici ed economici per la rapida esecuzione delle opere, oppure alla imprevidenza della direzione dell'ente distributore, affidato, così come è italiana consuetudine, a beneficiati politici piuttosto che a tecnici competenti;

3) se e quali che siano le cause di tanto gravi deficienze e se non si ritenga giunto il momento di rapidamente ed efficacemente agire onde evitare che gli inconvenienti perdurino anzi si accrescano attraverso il decorso del tempo ed il prevedibile, inevitabile peggioramento della situazione (2710)

MASCIALE, PAPALIA

Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per sapere se non ritengano urgente e necessario prendere, a favore degli operai metanieri, che rimasero senza lavoro e sono tuttora disoccupati, in seguito alla chiusura delle centrali metanifere nel Delta Padano, le seguenti misure:

1) assunzione al lavoro del numero più grande possibile dei duecento operai interessati presso le aziende dell'F N I, ciò perché questi operai metanieri sono particolarmente qualificati nell'estrazione e nella lavorazione degli idrocarburi;

2) ripresa immediata dell'erogazione del sussidio mensile sino a nuova occupazione;

3) garantire l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera agli operai e alle loro famiglie;

4) assicurare un sussidio supplementare per il pagamento volontario dei contributi previdenziali per la maturazione del diritto alla pensione.

L'interrogante fa presente che queste richieste sono pienamente giustificate perchè le centrali metanifere vennero chiuse con un provvedimento del Governo, resosi necessario per porre fine all'allarmante fenomeno dell'abbassamento dei terreni nel Delta padano, per cui è del tutto logico ed umano che le conseguenze di tale provvedimento di interesse generale non debbano ricadere sulle spalle dei lavoratori e delle loro famiglie che, purtroppo, oggi vivono in tristissime condizioni (2711).

GAIANI

#### Ordine del giorno per la seduta di venerdì 1° dicembre 1961

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 1° dicembre, in seduta pubblica, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle interpellanze:

CAPALOZZA (RUGGERI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti.* — Sulla progettata abolizione delle linee ferroviarie secondarie delle Marche, che interessano città come Pesaro, Urbino, Fano, Fabriano, Pergola, Civitanova ed altri importanti centri commerciali, agricoli, industriali e turistici;

e sulla emozione ed indignazione che la notizia ha determinato nelle popolazioni interessate, di cui si è reso interprete un qualificato Convegno di dirigenti di enti economici, di sindaci, di pubblici amministratori, di esponenti sindacali di tutta la Regione, tenutosi in Fano l'11 giugno 1961.

RODA (BANFI, CALEFFI). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

1) se nello stanziamento degli 800

miliardi da devolversi in dieci anni, secondo il progetto di legge governativo 14 settembre 1961 per il rammodernamento, riclassamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato, è prevista una congrua destinazione anche per le ferrovie milanesi, ed in caso affermativo in quale misura essa è predeterminata e quali sarebbero i connessi piani di esecuzione;

2) se, nel configurare tali piani, si è tenuto o si terrà presente la necessità immediata del decentramento del traffico passeggeri, attualmente affluente quasi interamente alla stazione centrale, oggidi del tutto superata sul piano tecnico e funzionale e tuttavia costretta ad accogliere un traffico più che doppio di quello per cui essa fu originariamente ideata e costruita;

3) se, in funzione di tale esigenza, non sia previsto, in termini di urgenza, il potenziamento delle stazioni minori, quali Lambrate, Porta Genova, Rogoreto e Porta Romana, dove affluiscono giornalmente dalla provincia decine e decine di migliaia di lavoratori, costretti a sopportare i ben noti disagi, resi acuti dalla carenza e vetustà del materiale rotabile, disagi per giunta aggravati dall'insufficienza funzionale delle citate stazioni minori;

4) se, infine, nella formulazione dei piani di massima, si è tenuto o si vorrà tenere conto anche delle esigenze dell'ingentissimo traffico merci che fa capo a Milano, e che postula un immediato potenziamento degli scali merci Farini e Greco, nonchè la creazione di Uffici doganali unificati ed attrezzati in modo razionale e moderno, così come il cospicuo traffico internazionale di merci che fa capo alla metropoli lombarda esige (486).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale (1618-Urgenza).

2. Norme per l'esercizio del credito navale (1619-Urgenza).

La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari